

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 1° aprile 2021

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44.

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056).

Pag. 1

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 45.

Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. (21G00055).

Pag. 8

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Federico D'INCÀ. (21A02042). . .

Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio COLAO. (21A02043).

Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. prof. Renato BRUNETTA. (21A02044). . .

Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Mariastella GELMINI. (21A02045). . .

Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Maria Rosaria CARFAGNA. (21A02046). . .

Pag. 19



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Fabiana DADONE. (21A02047) *Pag.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena BONETTI. (21A02048)..... *Pag.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika STEFANI. (21A02049)..... *Pag.* 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro dell'interno, Consigliere di Stato Luciana LAMORGESE, a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie onorevole Mariastella GELMINI. (21A02050) *Pag.* 29

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'università
e della ricerca**

DECRETO 2 marzo 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MECPer-3D» nell'ambito del bando EJP RD JTC 2020 «Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases», Call 2020. (Decreto n. 579/2021). (21A01816)..... *Pag.* 30

**Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili**

DECRETO 19 marzo 2021.

Limitazione afflusso veicoli a motore per l'anno 2021 sull'Isola di Ischia. (21A02084)..... *Pag.* 35

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 10 marzo 2021.

Riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino DOC Bivongi e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Bivongi». (21A01818)..... *Pag.* 37

DECRETO 10 marzo 2021.

Rettifica al decreto 16 settembre 2020 relativo alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela formaggio Castelmagno DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Castelmagno». (21A01819) *Pag.* 39

DECRETO 15 marzo 2021.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nizza». (21A01817)..... *Pag.* 40

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio gestione servizi - C.G.S. - soc. coop. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (21A01902) *Pag.* 46

DECRETO 18 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.G.S. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Casarano e nomina del commissario liquidatore. (21A01903)..... *Pag.* 47

DECRETO 18 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Orizzonte - cooperativa sociale in liquidazione», in Chignolo Po. (21A01904)..... *Pag.* 48

DECRETO 18 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Panoramica società cooperativa a responsabilità limitata», in Villa S. Giovanni. (21A01905)..... *Pag.* 48



DECRETO 18 marzo 2021.

**Sostituzione del commissario liquidatore della
«L'Una cooperativa sociale - onlus», in San Zeno
Naviglio.** (21A01906) *Pag.* 49

DECRETO 18 marzo 2021.

**Liquidazione coatta amministrativa della
«MCE Servizi e Sicurezza società cooperativa -
in liquidazione», in Maglie e nomina del commis-
sario liquidatore.** (21A01907) *Pag.* 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Pantorc» (21A01740) *Pag.* 51

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Pantorc» (21A01741) *Pag.* 51

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Pantorc» (21A01742) *Pag.* 52

Autorizzazione all'importazione parallela del
medicinale per uso umano «Pantorc» (21A01743) *Pag.* 52

Autorizzazione all'importazione parallela del me-
dicinale per uso umano «Lestronette» (21A01744) *Pag.* 53

Autorizzazione all'immissione in commercio del
medicinale per uso umano «Bortezomib Sandoz
BV» (21A01823) *Pag.* 53

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Prami-
pexolo Mylan» (21A01824) *Pag.* 55

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio dei medicinali per uso umano «Deni-
ban» e «Solian» (21A01825) *Pag.* 56

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Colchi-
cina Lirca» (21A01826) *Pag.* 56

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Desflu-
rano Piramal» (21A01827) *Pag.* 57

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in
commercio del medicinale per uso umano «Busco-
pan» (21A01828) *Pag.* 57

Ministero della giustizia

Mancata conversione del decreto-legge 30 gen-
naio 2021, n. 7, recante: «Proroga di termini in
materia di accertamento, riscossione, adempimenti
e versamenti tributari, nonché di modalità di ese-
cuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19». (21A01978) ... *Pag.* 57

Conclusione dell'Accordo tra la Ministra Mar-
ta Cartabia e il Procuratore Europeo, sig.ra Laura
Kövesi, sul funzionamento della Procura Euro-
pea. (21A02085) *Pag.* 58





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44.

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, con riferimento soprattutto alle categorie più fragili, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

Ritenuto necessario disporre misure inderogabili per assicurare su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione;

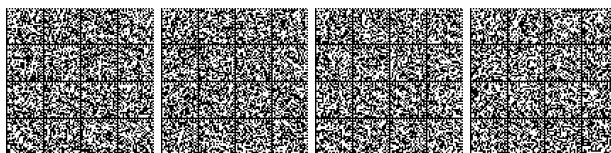
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di accrescere e migliorare la capacità di risposta del settore pubblico alle esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore celerità delle procedure concorsuali;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrativa e giurisdizionale;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nelle riunioni del 26 e 29 marzo 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, della giustizia, della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA
COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2

Art. 1.

*Ulteriori misure per contenere e contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19*

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile.

5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:

a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Art. 2.

*Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado*

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora



sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Art. 3.

Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Art. 4.

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o

alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

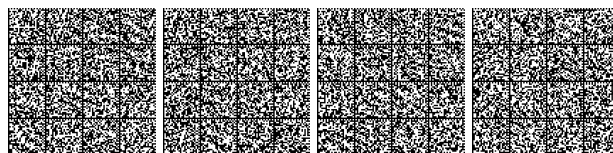
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione, l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

6. Decorso i termini di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni



esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale

1. All'articolo 1-*quinqüies* del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali» sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Quando la persona in stato di incapacità naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato.»;

c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1, 2 e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite le seguenti: «o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»;

d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai commi 1, 2, 2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato», sono aggiunte le seguenti: «o, per coloro che non siano ri-

coverati in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»;

e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata ovvero, nel caso di persona non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza».

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

Art. 6.

Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23, comma 1:

1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al secondo periodo dopo le parole «del medesimo termine» sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»;

b) all'articolo 23-bis:

1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

2) al comma 7, primo periodo, le parole «all'articolo 310» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»;

c) all'articolo 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

d) all'articolo 24:

1) al comma 1, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.»;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore gene-



rale per i servizi informativi automatizzati, è segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 2-bis, fino alla riattivazione dei sistemi, l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. L'autorità giudiziaria può autorizzare, altresì, il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.»;

3) al comma 4, le parole «alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

e) all'articolo 25, comma 1, le parole «al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»;

f) all'articolo 26, comma 1, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021»;

g) all'articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole «alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021».

2. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2021».

3. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178, comma 4, dopo le parole «all'articolo 93,» sono inserite le seguenti: «l'appello e» e le parole «deve essere depositata» sono sostituite dalle seguenti: «devono essere proposti»;

b) all'articolo 180, comma 1, le parole «Nei giudizi di appello l'atto» sono sostituite dalle seguenti: «L'atto».

Art. 7.

Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69

1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, può disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Termini in materia di lavoro e terzo settore

1. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 maggio 2021».

2. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117» sono soppresse.

Art. 9.

Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è differito al 15 giugno e, conseguentemente, il termine del 31 maggio, ovunque ricorra, è differito al 15 luglio.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI IN RAGIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

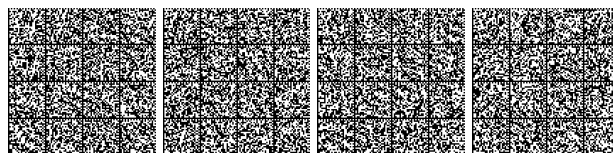
Art. 10.

Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici

1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;



c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).

4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Foromez PA. Il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato.

5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove. All'attuazione del presente comma le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna».

11. All'articolo 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del 30 aprile 2021».



Art. 11.

Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019

1. È consentito lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 novembre 2019, anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l'emergenza pandemica da COVID-19. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati per l'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19.

2. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al comma 1 è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto di cui al medesimo comma 1. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva costituisce causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

3. Al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 è fissato in trenta giorni.

4. La commissione esaminatrice individua e rende pubblici i criteri per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.

5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, individuate mediante sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova. Quando la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 160 del 2006, tiene conto della capacità di sintesi nello svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura.

6. Nel concorso per magistrato ordinario di cui al presente articolo, l'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006.

7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi da 1 a 6, allo svolgimento del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

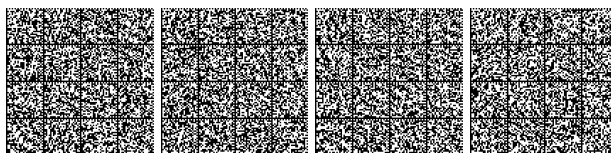
BRUNETTA, *Ministro della pubblica amministrazione*

ORLANDO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00056



DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 45.

Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra gli Stati membri (cabotaggio marittimo), e in particolare l'articolo 4;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 998;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e, in particolare, l'articolo 19-ter;

Visto il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, e in particolare l'articolo 1, comma 5-bis;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 6, comma 19;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare, l'articolo 205;

Considerata la necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti nellemore della conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione del citato articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92, e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale;

Considerata la necessità ed urgenza di favorire la digitalizzazione dei servizi strumentali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e funzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di individuare modalità di svolgimento dell'attività crocieristica e di trasporto marittimo delle merci nel territorio di Venezia e della sua laguna compatibili con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della cultura;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori

1. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, le disposizioni della convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, continuano ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 con esclusivo riferimento alle linee interessate da tali procedure e comunque non oltre la data del 31 maggio 2021. In caso di mancata conclusione delle procedure di cui al primo periodo entro il 31 maggio 2021 e limitatamente ai collegamenti marittimi con le isole maggiori e minori non adeguatamente assicurati mediante l'erogazione di servizi di trasporto a mercato di persone e di merci, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'efficacia della convenzione può essere prorogata per ulteriori trenta giorni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

Art. 2.

Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà

1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».

Art. 3.

Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia

1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai



sensi dell'articolo 156, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'elaborazione di proposte ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna di Venezia utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontaineri adibite a trasporti transoceanici, anche tenendo conto delle risultanze di eventuali studi esistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

FRANCESCHINI, *Ministro della cultura*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00055

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott. Federico D'INCA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale l'onorevole dott. Federico D'Inca è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio onorevole dott. Federico D'Inca è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021 con il quale l'onorevole dott.ssa Deborah Bergamini e la senatrice prof.ssa Simona Flavia Malpezzi sono state nominate Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 22 relativo al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e l'art. 23 relativo al Dipartimento per le riforme istituzionali;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per i rapporti con il Parlamento onorevole dott. Federico D'Inca le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;



Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dal 12 marzo 2021, al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento onorevole dott. Federico D'Incà, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di rapporti con il Parlamento e di riforme istituzionali, come specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di rapporti con il Parlamento

1. Il Ministro è delegato a esercitare le seguenti funzioni:

a) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari, anche in riferimento alle questioni istituzionali di carattere regolamentare relative al ruolo e alle prerogative del Governo in Parlamento;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

c) fornire al Presidente del Consiglio dei ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

d) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio dei ministri le difficoltà riscontrate;

e) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione e le facoltà conseguenti nelle forme previste dai Regolamenti parlamentari e dall'art. 14, comma 5, del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni;

f) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

g) autorizzare la presentazione da parte dei Ministri nel corso dei procedimenti di esame parlamentare di emendamenti del Governo, ferme restando le relative attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, dopo aver effettuato la relativa attività istruttoria con gli altri Ministri competenti, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento interno al Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni;

h) assicurare l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti di iniziativa parlamentare;

i) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione delle relazioni tecniche richieste dalle Com-

missioni parlamentari ai sensi dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

l) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, richieste dalle Commissioni parlamentari a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

m) provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

n) curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, comprese le sedute del Comitato per la legislazione;

o) curare gli adempimenti riguardanti gli atti di sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Governo nel suo complesso e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia fra i Dicasteri;

p) curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

q) provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

r) curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Il Ministro esercita le altre funzioni attribuitegli dal capo III del Regolamento interno del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni.

3. Il Ministro, per le finalità di cui al presente articolo, si avvale del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento.

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di riforme istituzionali

1. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo, di coordinamento, di vigilanza, di verifica, di promozione e attuazione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alle riforme istituzionali, anche costituzionali, e le funzioni a questo attribuite in materia elettorale.

2. Il Ministro esercita le funzioni di cui al comma 1, con riguardo, in particolare:

a) allo studio e al confronto sulle questioni istituzionali, costituzionali e in materia elettorale, di natura sostanziale e procedimentale, anche con riferimento alle istituzioni territoriali, curando a tal fine i rapporti con l'associazionismo, le sedi istituzionali e le rappresentanze politiche nazionali e territoriali, nonché con le istituzioni e gli organismi internazionali e sovranazionali competenti;

b) all'adozione di iniziative, anche normative, volte a promuovere gli istituti di partecipazione popolare, anche a livello locale, tenendo conto dell'autonomia dei



singoli enti costituzionalmente riconosciuti, nonché allo sviluppo e al coordinamento, in raccordo con i Ministri competenti, dell'attività di consultazione pubblica su tematiche di rilevante interesse pubblico e sociale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le riforme istituzionali.

Art. 4.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Negli ambiti oggetto del presente decreto il Ministro è altresì delegato a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Art. 5.

Sottosegretari

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott.ssa Deborah Bergamini e sen. prof.ssa Simona Flavia Malpezzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 672

21A02042

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio COLAO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio con il quale la senatrice Assunta Carmela Messina è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e, in particolare l'art. 5, comma 3, lettera b-bis);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

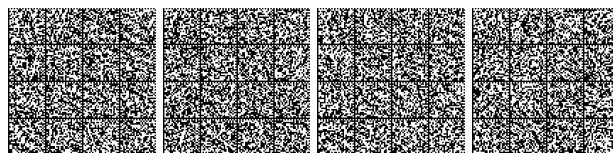
Vista la Comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, resa al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'Agenda digitale europea;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 47 che definisce l'Agenda digitale italiana;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese» e, in particolare, l'art. 33-septies;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante «Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 63;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 8;



Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 24-ter relativo al Dipartimento per la trasformazione digitale;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale dott. Vittorio Colao le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale

1. A decorrere dal 12 marzo 2021, il Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao, di seguito denominato «Ministro», è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative e di codificazione, di vigilanza e verifica, e di ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle piattaforme e delle infrastrutture digitali materiali e immateriali, della strategia nazionale dei dati pubblici, delle tecnologie e servizi di rete, dello sviluppo e della diffusione delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione dell'educazione e della cultura digitale, anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore. È altresì delegato ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri inerenti la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni.

2. Nelle materie di cui al comma 1 sono altresì delegate al Ministro:

a) le funzioni di definizione degli indirizzi strategici del Governo, di promozione, indirizzo, coordinamento e impulso nella definizione ed attuazione delle politiche attive, dei programmi, dei progetti e dei piani di azione nonché le funzioni di valutazione delle proposte formulate al riguardo dalle amministrazioni e di controllo sull'attuazione e sull'impiego delle relative risorse con riferimento all'uso delle tecnologie digitali, al fine di ulteriormente assicurare l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la pro-

attività delle amministrazioni e delle imprese, la trasparenza dell'azione amministrativa, la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, anche avvalendosi degli strumenti e delle risorse finanziarie definiti allo scopo;

b) la definizione degli indirizzi strategici e le competenze e le funzioni di programmazione, coordinamento, valutazione e attuazione dei programmi, dei progetti e dei piani in materia di: *open government* e, in collaborazione con il Ministro della pubblica amministrazione, di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico; strategia *cloud* per la pubblica amministrazione; razionalizzazione e consolidamento dei centri per l'elaborazione dati della pubblica amministrazione; razionalizzazione, consolidamento ed evoluzione dei sistemi informativi e dei servizi digitali della pubblica amministrazione; strategia nazionale dati, anche con riguardo allo sviluppo di sistemi e piattaforme di interoperabilità; piano di digitalizzazione della pubblica amministrazione e delle imprese, anche attraverso lo sviluppo, la diffusione, l'uso e il Governo delle piattaforme abilitanti; strategia nazionale italiana banda ultralarga, piattaforme e infrastrutture digitali materiali e immateriali, reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse, connettività; tecnologie e servizi di rete; identità digitale, domicilio digitale, accesso ai servizi in rete da parte dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni; sviluppo, diffusione, accesso ed utilizzo delle tecnologie, delle piattaforme e dei servizi digitali tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, anche nell'ambito della salute, dell'istruzione e della ricerca; diffusione della cultura digitale e formazione delle competenze digitali nell'ambito dell'organizzazione e del lavoro pubblico e privato;

c) per quanto concerne l'innovazione e la trasformazione tecnologica, sociale e culturale del Paese, con riferimento anche a settori diversi da quelli della pubblica amministrazione, le ulteriori funzioni di definizione degli indirizzi strategici del Governo, di coordinamento, impulso e promozione nonché di valutazione delle proposte formulate al riguardo dalle amministrazioni e di indirizzo e controllo sull'utilizzo, sull'attuazione e sull'impiego degli strumenti di incentivazione, fondi e risorse per lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle tecnologie nei diversi settori sociali, culturali e economici, anche promuovendo la massima accessibilità, diffusione e sviluppo della tecnologia *blockchain*, dell'intelligenza artificiale e, in generale, delle tecnologie emergenti, con particolare riferimento anche allo sviluppo e diffusione delle necessarie competenze, all'attrazione di nuove aziende e al potenziamento degli ecosistemi, allo studio, ricerca e diffusione delle tecnologie emergenti e alla *governance* del nuovo ecosistema tecnologico;

d) tutte le attività necessarie ad assicurare, in raccordo con le amministrazioni interessate, lo sviluppo e la diffusione delle competenze necessarie per un adeguato uso delle tecnologie digitali nei mondi della scuola, dell'università e della ricerca, della pubblica amministrazione centrale e locale, della giustizia, dell'impresa, del lavoro e dell'attività sociale;

e) collaborazione con le autorità competenti in materia di sicurezza cibernetica.



3. Sono altresì delegate al Ministro:

a) le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri relative all'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) le funzioni, i compiti e i poteri inerenti l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana di cui all'art. 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, anche in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale europea di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010, attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri anche ai sensi dell'art. 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

c) le funzioni, i compiti e i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dall'art. 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da ogni altra disposizione di legge nelle materie di innovazione tecnologica e transizione digitale di cui al comma 1;

d) le funzioni, i compiti e i poteri assegnati al Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento al Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), di cui all'art. 8, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22;

e) le funzioni di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, necessarie a favorire e semplificare l'accesso degli utenti agli strumenti informatici e, in particolare, in raccordo con il Ministro per le disabilità, l'accesso delle persone con disabilità;

f) le funzioni e i compiti demandati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della attuazione del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sulla base delle seguenti disposizioni: dall'art. 1, comma 2, lettera b), con riferimento alla designazione di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'organismo tecnico di supporto al CISR e alla attività di ricezione e inoltro al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 1; dall'art. 1, comma 3, lettera a), relative alla ricezione delle notifiche di incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), provenienti da soggetti pubblici o di cui all'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; dall'art. 1, comma 4, relative alla elaborazione delle misure di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), dello stesso articolo; dall'art. 1, comma 6, lettera a), afferenti il raccordo con il Centro di valutazione del Ministero della difesa; dall'art. 1, comma 6, lettera b), relative alla ricezione delle segnalazioni del CVCN circa la mancata collaborazione alle attività di test di cui alla lettera a) dello stesso comma 6, in caso di forniture destinate a soggetti pubblici o di cui all'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle analoghe segnalazioni del Centro di valutazione del Ministero della difesa; dall'art. 1, com-

ma 6, lettera c), relative alle attività di ispezione e verifica e di adozione delle eventuali conseguenti prescrizioni nei confronti dei soggetti ivi indicati, nonché alla ricezione delle comunicazioni degli esiti delle attività di ispezione e verifica svolte dalle strutture specializzate da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate; dall'art. 1, comma 8, lettera a), relative alla definizione delle eventuali misure aggiuntive di sicurezza, anche in raccordo con le autorità competenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65; dall'art. 1, comma 12, relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;

g) le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'art. 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, e attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dall'art. 8, comma 1-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Art. 2.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Il Ministro è inoltre delegato:

a) alla rappresentanza del Governo italiano, in raccordo con le amministrazioni competenti, in tutti i fori internazionali ed europei, dedicati alla definizione degli indirizzi strategici sulle tecnologie digitali e alla designazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie oggetto della presente delega, presso altre amministrazioni e istituzioni nazionali, europee e internazionali;

b) alla costituzione di commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, a intese e concerti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Ministro si avvale della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale.

Art. 3.

Sottosegretario

1. Il Ministro delegato può, di volta in volta, decidere di esercitare singole funzioni oggetto del presente decreto anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri senatrice Assunta Carmela Messina.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 684

21A02043

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 15 marzo 2021.

**Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. prof.
Renato BRUNETTA.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio onorevole Renato Brunetta è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 22-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha previsto la costituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto la riorganizzazione dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con un contingente di personale con funzione di supporto tecnico e amministrativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 relativo al Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2013, che ha costituito l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e successive modificazioni;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per la pubblica amministrazione, onorevole Renato Brunetta, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

*Delega di funzioni in materia di pubblica
amministrazione*

1. A decorrere dal 12 marzo 2021, il Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione, on. prof. Renato Brunetta, di seguito denominato «Ministro», è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa anche normativa e di codificazione, nonché le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di:

a) lavoro pubblico, organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sistemi di gestione orientati ai risultati, nonché in materia di innovazione organizzativa e gestionale delle amministrazioni pubbliche;

b) semplificazione amministrativa e normativa, nell'ambito degli specifici indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Le funzioni in materia di lavoro pubblico, di organizzazione e di gestione delle pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1, lettera *a)* si esplicano in tutte le attività riguardanti i seguenti ambiti:

a) l'organizzazione, il riordino e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a eventuali iniziative normative di razionalizzazione degli enti, nonché il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione degli articoli 5 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

b) le iniziative di riordino e razionalizzazione di organi e procedure, nonché attuazione del piano di modernizzazione della struttura della pubblica amministrazione, con riferimento alla sperimentazione di diversi moduli relazionali tra cittadino e Amministrazione, nonché, in



raccordo con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la promozione della cultura informatica e la diffusione delle innovazioni connesse all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni;

c) le iniziative dirette ad assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, la trasparenza dell'azione amministrativa, anche in relazione alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, la qualità dei servizi pubblici, la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche, la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e i cittadini;

d) le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle inerenti alle sedi di lavoro, ai servizi sociali e alle strutture delle pubbliche amministrazioni;

e) le attività di indirizzo e coordinamento in materia di valutazione del personale, anche di qualifica dirigenziale, con riferimento all'efficienza organizzativa e all'adozione di sistemi di valutazione della produttività e del merito, anche ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, nonché le attività di indirizzo sulle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione, di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f) le attività di indirizzo e coordinamento in materia di reclutamento e svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni al fine di favorirne la modernizzazione, la diversificazione e flessibilità, anche territoriale, il buon andamento e la trasparenza;

g) le attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, le iniziative per l'attivazione di servizi nelle pubbliche amministrazioni, le iniziative per incentivare la mobilità, il lavoro a tempo parziale e quello a distanza, tra cui lavoro agile, e, in generale, l'uso efficace del lavoro flessibile e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti pubblici;

h) l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro pubblico e organizzazione delle pubbliche amministrazioni con particolare riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni; al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni; al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni; alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e alle altre leggi di soppressione e riordino di enti ed organismi pubblici; alla legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni, in relazione agli aspetti di formazione del personale; al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con particolare riferimento alle procedure concorsuali e al reclutamento

nonché agli aspetti di efficienza e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni; alla legge 7 agosto 2015, n. 124, e ai relativi decreti legislativi; alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, limitatamente ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche dei comparti di contrattazione collettiva e delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, di cui al contratto collettivo nazionale quadro del 13 luglio 2016, della carriera prefettizia e di quella diplomatica, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai professori e ricercatori universitari, ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni, e dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, e al personale delle autorità amministrative indipendenti e di cui alla legge 19 giugno 2019, n. 56;

i) le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento alla Scuola nazionale dell'amministrazione, al Formez PA, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, all'Istituto nazionale di statistica e all'Autorità nazionale anticorruzione;

l) le attività di confronto e rappresentanza internazionali sui temi oggetto della presente delega, ivi compresa la cura dei rapporti con l'Unione europea, l'OCSE e le altre istituzioni internazionali che svolgono attività riguardanti le pubbliche amministrazioni;

m) il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei ministeri e nel Dipartimento della funzione pubblica;

n) coordinamento in materia di valutazione e garanzia della dirigenza;

o) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, e della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni;

p) la rivisitazione del regime delle responsabilità amministrative e contabili dei pubblici dipendenti anche di livello dirigenziale, in ragione del mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego;

q) il coordinamento, negli ambiti di competenza del presente decreto, dell'attuazione della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

r) la razionalizzazione degli apparati centrali e periferici della pubblica amministrazione anche in rapporto ai nuovi modelli di decentramento amministrativo;

s) la *governance* funzionale dell'intervento dei soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica nei servizi resi ai cittadini, anche al fine di assicurare livelli essenziali delle prestazioni;

t) la definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici, anche la fine di implementare l'applicazione delle nuove modalità di reclutamento flessibile;

u) la definizione e l'attuazione di politiche di innovazione organizzativa e gestionale delle pubbliche amministrazioni anche mediante l'individuazione di nuovi



modelli organizzativi e di funzionamento dei Ministeri e degli enti pubblici, nonché, in raccordo con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e nel pieno rispetto delle rispettive competenze e delle prerogative anche costituzionali, proporre modelli organizzativi e di gestione delle Regioni e degli Enti locali, al fine di rendere più uniformi, efficienti e razionali il sistema complessivo della pubblica amministrazione;

v) il coordinamento giuridico e ordinamentale sulle disposizioni relative alle materie rientranti nella presente delega che si applicano alle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Le funzioni in materia di semplificazione, di cui al comma 1, lettera b) si esplicano in tutte le attività riguardanti i seguenti ambiti:

a) la promozione e il coordinamento delle attività di semplificazione amministrativa e normativa finalizzate a migliorare la qualità della regolazione e ridurre i costi burocratici gravanti su cittadini e imprese ed accrescere la competitività attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi, nonché dell'attuazione dei principi adottati a livello dell'Unione europea e dell'OCSE in materia di quale della regolazione per gli specifici ambiti di competenza;

b) il coordinamento dell'attuazione delle attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, delle iniziative di riduzione degli oneri per le piccole e medie imprese secondo il principio di proporzionalità, nonché l'attuazione delle attività previste dalla legge 11 novembre 2011, n. 180, e successive modificazioni, in materia di valutazione, trasparenza degli adempimenti e compensazione degli oneri;

c) la predisposizione o la co-proposizione delle iniziative dirette al riordino o alla semplificazione della normativa vigente, nell'ambito degli specifici indirizzi impartiti dal Presidente del Consiglio dei ministri;

d) il coordinamento delle iniziative finalizzate alla riduzione e alla certezza dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

e) il coordinamento e la promozione delle attività di monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto degli interventi di semplificazione, nonché la promozione e il coordinamento, in raccordo con l'Autorità politica delegata in materia di riforme istituzionali e i ministri competenti, delle attività di consultazione pubblica anche attraverso strumenti telematici ed il coordinamento della consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di consumatori, dei cittadini e delle imprese funzionali alle attività di semplificazione.

4. Il Ministro opera in costante raccordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'organizzazione e della spesa di personale sui sistemi di gestione dei ministeri.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, il Ministro si avvale:

a) del Dipartimento della funzione pubblica;

b) dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione.

Art. 2.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Il Ministro è inoltre delegato:

a) a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle materie di cui al comma 1, lettera a), presso altre amministrazioni e istituzioni nazionali e internazionali;

b) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

c) a provvedere, nelle predette materie, a intese e concerti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 671

21A02044

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Mariastella GELMINI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

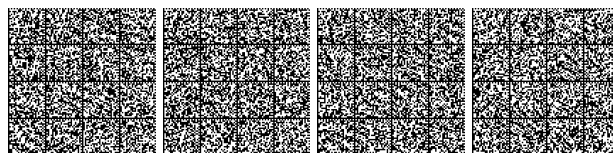
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con cui l'onorevole Mariastella Gelmini è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto del 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio onorevole Mariastella Gelmini è stato conferito l'incarico per gli Affari regionali e le autonomie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi», dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 12, relativo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie l'onorevole Mariastella Gelmini le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni in materia di affari regionali e autonomie

1. A decorrere dal 12 marzo 2021, il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie, l'onorevole Mariastella Gelmini, di seguito denominato «Ministro», è delegato a esercitare le funzioni di promozione, di indirizzo e di coordinamento di iniziative, anche normative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o d'inadempienza, di vigilanza e di verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:

a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche con riferimento alle misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) promozione, indirizzo e coordinamento delle attività e delle iniziative di riforma istituzionale, inerenti alle materie comprese nella parte seconda, Titolo V, della Costituzione, anche con riferimento alle forme di autonomia di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione, e delle relative procedure d'intesa e normative;

c) iniziative costituzionali, in raccordo con l'Autorità politica delegata per le riforme istituzionali, nelle materie comprese nella parte seconda, Titolo V, della Costituzione;

d) attività anche normative, connesse all'attuazione dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali;

e) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali, nonché del coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorità delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei;

f) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie e esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui agli articoli 120 della

Costituzione, 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

g) esame delle leggi regionali e delle province autonome e questioni di legittimità costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 della Costituzione; questioni di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di contratto della spesa sanitaria; collaborazione con i ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema delle autonomie per l'esame in sede di Conferenza;

h) cura, in raccordo con i ministri interessati, delle questioni relative ai servizi pubblici locali; monitoraggio dei livelli di qualità dei servizi pubblici locali raggiunti nei diversi ambiti territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere c), d), e) ed f);

i) cura dell'azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonché particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'art. 97 dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige;

l) elaborazione di provvedimenti di natura normativa e amministrativa concernenti le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;

m) iniziativa governativa e legislativa in materia di minoranze linguistiche e territori di confine;

n) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'art. 118 della Costituzione e in attuazione di obblighi europei, definendo le relative proposte in collaborazione con i ministri competenti per settore;

o) attività dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 10, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonché i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; assistenza per l'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;

p) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su territori, materie, competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza



permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunità italiane all'estero;

g) valutazione, definizione e raccordo delle attività delle regioni di rilievo internazionale e europeo;

r) partecipazione ai lavori e agli organismi dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa e delle altre organizzazioni internazionali, in materia di autonomie regionali e poteri locali;

s) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

t) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'art. 2 della legge citata; cura dei problemi inerenti alle piccole isole e loro valorizzazione attraverso interventi di natura territoriale, economica, sociale e culturale, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'art. 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;

u) miglioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e potenziamento delle capacità di *governance* degli enti locali, con particolare riferimento alle aree interne e alle isole minori, nonché, in raccordo con il Ministro per la pubblica amministrazione, supporto alla modernizzazione del sistema amministrativo territoriale;

v) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonché delle intese di cui all'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

z) raccordo con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale per l'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse funzionali al raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera m), secondo comma, dell'art. 117 della Costituzione;

aa) attività di indirizzo e supporto alle regioni e agli enti locali, nell'ambito della programmazione e gestione dei fondi strutturali e di investimento europei per il rafforzamento della capacità amministrativa, per la modernizzazione istituzionale e organizzativa degli enti locali e per l'attivazione di servizi delle pubbliche amministrazioni locali, per l'individuazione delle modalità per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e delle relative iniziative legislative, nonché relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacità negoziale del sistema delle autonomie; funzioni di competenza relative all'attività della Cabina di regia incaricata di definire priorità e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il ciclo 2014-2020, di

cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi;

bb) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale;

cc) ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso autonomistico dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni delegate;

dd) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da parte delle autonomie dei programmi di revisione della spesa con particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro valorizzazione nonché al rispetto delle disposizioni di legge statale in tema di coordinamento della finanza pubblica;

ee) attuazione, in raccordo con gli altri Ministri competenti, delle disposizioni costituzionali in materia di città metropolitane e di forme associative dei Comuni.

2. Il Ministro è altresì delegato a esercitare le funzioni in materia di:

a) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;

b) copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con l'Autorità politica delegata a esercitare le funzioni in materia di affari europei;

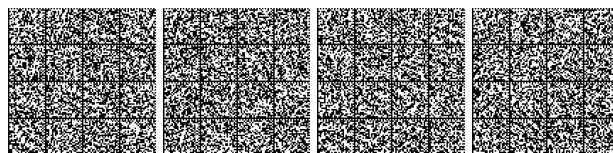
c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro è altresì delegato a:

a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione e aggiornamento del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti a esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attività di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale;

c) promuovere iniziative per il supporto, anche attraverso servizi di assistenza tecnica, alle regioni, nonché, d'intesa con il Ministro dell'interno, alle province autonome e agli enti locali, per l'efficiente svolgimento delle



funzioni loro attribuite e la migliore utilizzazione delle risorse assegnate.

4. Il Ministro provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Il Ministro è altresì delegato a:

a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni e istituzioni;

b) costituire e regolare funzionamento di ogni altra commissione di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto, nominandone altresì i componenti;

c) provvedere nelle predette aree a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di affari regionali e autonomie il Ministro si avvale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 681

21A02045

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Maria Rosaria CARFAGNA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio onorevole Maria Ro-

saria Carfagna è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021 con il quale l'onorevole Dalila Nesci è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», e, in particolare, l'art. 7, comma 26, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non comprese nelle politiche di sviluppo e coesione;

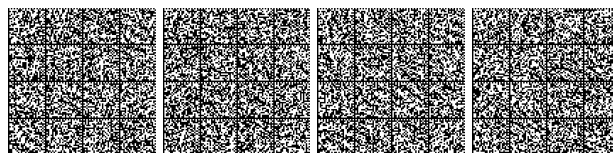
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, l'art. 10, concernente misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri specifiche funzioni relative alle politiche di coesione;

Visto il comma 1 dell'art. 10 del citato decreto-legge 3 agosto 2013, n. 101, che ha previsto l'istituzione di una struttura dedicata, denominata «Agenzia per la coesione territoriale»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e in particolare l'art. 1, comma 703, concernente la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ri-



presa delle attività produttive», e, in particolare, l'art. 33, comma 13;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

Visto, in particolare, l'art. 5, del citato decreto-legge n. 1 del 2015, il quale prevede che, in considerazione della peculiare situazione dell'area di Taranto, l'attuazione degli interventi che riguardano detta area sia disciplinata da uno specifico contratto istituzionale di sviluppo e che sia istituito un tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, recante «Istituzione della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti, concernenti la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2021-2027;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 178, lettera d), della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che la Cabina di regia di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 24-bis, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

*Delega di funzioni in materia di Sud
e coesione territoriale*

1. A decorrere dal 12 marzo 2021, al Ministro senza portafoglio per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna, di seguito denominato «Ministro», è delegato l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziativa, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la coesione territoriale e il mezzogiorno, o per il Sud, re-

lativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale e per gli interventi finalizzati allo sviluppo del Mezzogiorno.

2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro, quale Autorità politica per la coesione, è delegato a:

a) esercitare le funzioni di cui all'art. 7, comma 26 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le funzioni di cui all'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'art. 1, commi 177 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) presiedere la Cabina di regia istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'art. 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;

c) esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'art. 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in particolare, al fine di garantire il coordinamento, il monitoraggio e l'adozione di idonei strumenti di impulso e di accelerazione, ad adottare direttive, indicare priorità e obiettivi, in relazione a quanto previsto dal citato articolo 10 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività proprie dell'Agenzia per la coesione territoriale;

d) promuovere e coordinare la sottoscrizione e la successiva attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'art. 1, comma 178, lettera f), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presiedendo i relativi tavoli istituzionali, ivi incluso il tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, e coordinando i programmi di intervento volti al superamento della crisi socio-economica ed ambientale di detta area;

e) promuovere e coordinare le politiche e gli interventi finalizzati allo sviluppo economico dei territori, ivi comprese le aree interne, in una logica di coesione, e in coerenza con le azioni funzionali al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera m) dell'art. 117 della Costituzione, avuto riguardo anche all'utilizzo dei fondi strutturali europei e ai programmi di supporto alle riforme, nonché alle strategie di attuazione e revisione della programmazione comunitaria 2014-2020 e di coordinamento, indirizzo e definizione della programmazione comunitaria 2021-2027, rapportandosi con le istituzioni dell'Unione europea e favorendo e indirizzando i processi di concertazione e di interscambio, nell'ambito dei diversi livelli istituzionali, tra soggetti e tra competenze operanti nell'economia dei territori, non-



ché assicurando sinergia e coerenza delle relative politiche. A tal fine, il Ministro adotta le iniziative necessarie per garantire un costante e sistematico monitoraggio della dinamica delle economie territoriali per poter promuovere interventi o azioni volte a accelerare processi economici di sviluppo; in tale ambito, individua strumenti per favorire mezzogiorno al fine di ridurre il divario economico e sociale con le regioni del centro-nord;

f) promuovere e coordinare le strategie, le politiche e gli interventi, da perseguire a livello nazionale ed europeo, in favore delle aree interne, con particolare riferimento alla Strategia nazionale per le aree interne;

g) concorrere alla promozione degli interventi in materia di politiche relative alle aree urbane e metropolitane, da perseguire a livello nazionale ed europeo, anche partecipando al Comitato interministeriale per le politiche urbane;

h) presiedere la Cabina di regia di cui all'art. 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

i) promuovere e coordinare l'istituzione e l'attuazione delle zone economiche speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, presiedendo in particolare la Cabina di regia di cui all'art. 5, comma 1, lettera a-*quater*), del medesimo decreto e fornendo ai Commissari straordinari di Governo di cui all'art. 4, comma 6, del medesimo decreto, gli indirizzi politici e strategici che assicurino coordinamento e l'impulso delle relative attività;

l) esercitare le funzioni di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in particolare, al fine di garantire il coordinamento, il monitoraggio e l'adozione di idonei strumenti di impulso e di accelerazione, ad adottare puntuali atti di indirizzo e programmatori in relazione a quanto previsto dal predetto decreto-legge;

m) promuovere e monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; a tal fine sono delegate al Ministro, con riferimento al Mezzogiorno, funzioni di impulso e coordinamento per favorire e accelerare piani e programmi nazionali di investimento;

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione di cui all'art. 24-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle materie delegate

1. Nelle materie di cui al presente decreto, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina relativi a enti, istituti

o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Ministro rappresenta il Governo italiano e ne attua gli indirizzi in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie comunque riconducibili all'oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale.

3. Nelle materie di cui al presente decreto il Ministro è altresì delegato a:

a) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

b) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle medesime materie;

c) nominare esperti, consulenti, costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni.

Art. 3.

Sottosegretario

1. Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole Dalia Nesci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 685

21A02046

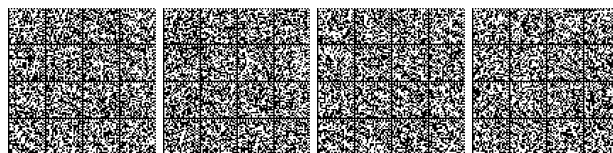
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. Fabiana DADONE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

Visto, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con cui l'on. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;



Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 2021 con cui al Ministro senza portafoglio on. Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 15 relativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e l'art. 17 relativo al Dipartimento per le politiche antidroga;

Vista la risoluzione sulla Strategia UE per la gioventù 2019-2027 del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la Strategia «Giovani 2030» dell'Organizzazione delle Nazioni unite;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le politiche giovanili, onorevole Fabiana Dadone, le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dal 12 marzo 2021, al Ministro senza portafoglio onorevole Fabiana Dadone, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche giovanili e servizio civile universale, politiche antidroga, nonché in materia di anniversari nazionali, come specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

Delega di funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti le politiche giovanili e il servizio civile universale.

2. In particolare, il Ministro è delegato a:

a) promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore dei giovani in ogni ambito, ivi compresi gli ambiti economico, fiscale, del lavoro, della promozione e dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della cultura, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea;

b) promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di scambi internazionali giovanili;

c) promuovere e coordinare le funzioni in tema di prevenzione, contrasto e trattamento del disagio, della emarginazione, della devianza e dello sfruttamento giovanile in ogni ambito, ivi compresi quello economico, fiscale, del lavoro, della promozione e dello sviluppo umano e sociale, dell'educazione, dell'istruzione, della formazione, della cultura;

d) esercitare le funzioni di cui all'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per le giovani generazioni;

e) esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15;

f) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in tema di comunità giovanili;

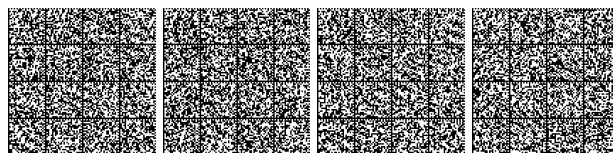
g) esercitare le funzioni di cui all'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali;

h) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

i) esercitare le funzioni relative al Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

l) esercitare le funzioni indicate dall'art. 1, commi 471 e 474, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il Ministro esercita, altresì, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, 6 marzo 2001, n. 64, e, da ultimo, in materia di servizio civile universale, dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.



4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di politiche antidroga

1. Al Ministro sono delegate le funzioni relative alla promozione e all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze correlate, di cui al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.

2. Ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri, sono altresì delegate al Ministro le funzioni relative alla promozione e all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi di altri fenomeni di dipendenza tra giovani generazioni.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche antidroga.

Art. 4.

Delega di funzioni in materia di anniversari di interesse nazionale

1. Il Ministro è delegato a svolgere le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pianificazione, organizzazione e approvazione delle iniziative e degli interventi connessi agli anniversari di interesse nazionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale della «Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale».

Art. 5.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti il Ministro è, altresì, delegato a:

a) nominare esperti e consulenti, a costituire organi di studio, commissioni, comitati e gruppi di lavoro, nonché designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni anche europee e internazionali;

b) provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;

c) curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei programmi e progetti nazionali, regionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega;

2. Nelle materie oggetto del presente decreto il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di

enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Ministro rappresenta il Governo in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea aventi competenza nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea, dell'OCSE e delle altre organizzazioni internazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 680

21A02047

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena BONETTI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

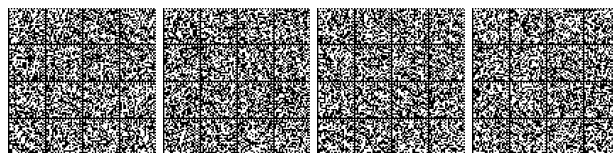
Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico per le pari opportunità e la famiglia;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;



Vista la Piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata Dichiarazione;

Visti gli articoli 19, 153 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 2003, n. 215, nonché la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 che stabiliscono un quadro generale per la tutela della parità di trattamento;

Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, e in particolare l'art. 21, nonché l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea;

Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010, recante «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», e successive modificazioni;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;

Vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;

Visto il regolamento recante il riordino della Commissione per le adozioni internazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, relativo al Dipartimento per le pari opportunità, e l'art. 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Ritenuto opportuno delegare al predetto Ministro le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni

1. A decorrere dal 12 marzo 2021, al Ministro senza portafoglio per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, come specificate nei successivi articoli.

Art. 2.

*Delega di funzioni
in materia di pari opportunità*

1. Il Ministro è delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento, la prevenzione e la rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attività nelle suddette materie.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con questi ultimi, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunità di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuali dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata dichiarazione, rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici;

b) a promuovere l'adozione di una Strategia nazionale per la parità di genere, da definirsi e attuarsi in raccordo con la Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 della Commissione europea e a coordinare le azioni del Governo volte ad assicurarne l'attuazione;

c) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunità nel settore dell'informazione e della comunicazione;

d) a promuovere la cultura del diritto alla salute delle donne e della prevenzione sanitaria;

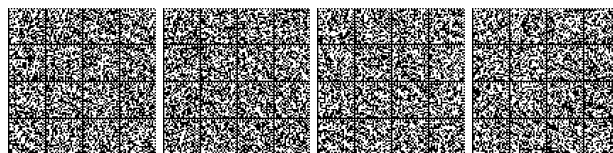
e) in raccordo con i Ministeri competenti, a promuovere le azioni di Governo volte ad assicurare la piena inclusione delle bambine, delle ragazze e delle donne nello studio e nella formazione nelle materie scientifiche e tecnologiche (cd. STEM) e a promuoverne l'educazione finanziaria e digitale, anche contrastando gli stereotipi di genere;

f) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di parità e pari opportunità di genere nel lavoro pubblico e privato, anche con riferimento ai temi, dell'impresa femminile, dell'innovazione organizzativa, dell'armonizzazione dei tempi di vita, del divario retributivo e pensionistico e dell'equa distribuzione tra uomini e donne del lavoro retribuito e del lavoro di cura non retribuito;

g) a esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

h) a esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 19, lettera f), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

i) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone,



nonché le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni;

l) a promuovere e coordinare le attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt;

m) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dei fondi strutturali e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in materia di pari opportunità e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonché la partecipazione all'attività di integrazione delle pari opportunità nelle politiche europee;

n) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

o) a coordinare, anche in sede europea e internazionale, le politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunità di genere, alla tutela dei diritti umani delle donne e alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualità di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori, anche promuovendo e coordinando l'adozione e l'attuazione di un Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne, per le finalità di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili e alle violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine;

r) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e alla tratta delle persone, con particolare riferimento al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e al Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'art. 13, della legge 11 agosto 2003, n. 228;

s) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;

t) a esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120»;

u) a esercitare le funzioni di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate previsto dall'art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

3. Il Ministro, di concerto con l'Autorità politica con delega agli Affari europei, è delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione europea in materia di parità, pari opportunità e azioni positive.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le pari opportunità, ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).

Art. 3.

Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia e adozioni

1. Il Ministro è delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attività nella suddetta materia.

2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato:

a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali e relazionali, nonché ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, e ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;

b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio e la valutazione delle misure volte al sostegno e al benessere della famiglia, dando impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione, dell'educazione,



anche informale e non formale, e della cultura, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti e tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea;

c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;

d) a promuovere e coordinare le azioni di Governo dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternità e della paternità, nonché a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;

e) a promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, anche al fine della riduzione del costo dei servizi in particolare per le famiglie numerose, e la diffusione delle migliori pratiche in materia di politiche familiari;

f) a promuovere e sviluppare le attività in materia di consultori familiari, centri per la famiglia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'art. 1, comma 59 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;

g) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, ivi comprese quelle di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, nonché quelle di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari con particolare riferimento al tema dell'invecchiamento attivo nel quadro dell'attuazione della Strategia d'implementazione del piano di azione internazionale di Madrid del 2002;

h) a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia *ex ante* che *ex post*, delle politiche e degli interventi, anche di carattere economico e finanziario, adottati dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalità;

i) a promuovere e coordinare le attività di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia e delle adozioni, e in particolare la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale della Conferenza nazionale sulla famiglia, prevista dall'art. 1, comma 1250, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

l) ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione relativamente alla carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Il Ministro è delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43.

4. Il Ministro è delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabi-

lità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.

5. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476.

6. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità ed, in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali.

Art. 4.

Delega di funzioni in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza

1. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attività nella suddetta materia.

2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri e all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministro è delegato a promuovere e coordinare le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento agli orfani di crimini domestici, e a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Repubblica italiana con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di competenza del Go-



verno relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, a norma di quanto disposto dall'art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonché quelle relative al contrasto al fenomeno della pedopornografia, ai sensi della legge 6 febbraio 2006, n. 38.

4. Il Ministro esercita le funzioni di competenza del Governo in relazione alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle già proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché quelle di cui all'art. 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, relative alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e quelle di cui all'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, relative alla giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

5. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di competenza statale in materia del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285.

6. Il Ministro è delegato a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia *ex ante* che *ex post*, delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

7. Il Ministro è delegato a promuovere e coordinare le attività di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché quelle di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del *cyberbullismo*, di cui all'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71. Il Ministro è altresì delegato a promuovere la conoscenza del numero di pubblica utilità 114 - Emergenza infanzia.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Art. 5.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti il Ministro è, altresì, delegato:

a) a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. Nelle materie di competenza, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o

aziende di carattere nazionale e internazionali, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 683

21A02048

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika STEFANI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la sen. Erika Stefani è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Erika Stefani è stato conferito l'incarico per le disabilità;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;



Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare l'art. 26, ai sensi del quale «L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità»;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'art. 24-*quater* relativo all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», e, in particolare, l'art. 3, che ha previsto una revisione e un ampliamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per la famiglia e le disabilità, in materia di politiche per le disabilità;

Ritenuto opportuno delegare al Ministro per le disabilità sen. avv. Erika Stefani le funzioni di cui al presente decreto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Delega di funzioni in materia di disabilità

1. A decorrere dal 12 marzo 2021, al Ministro senza portafoglio sen. avv. Erika Stefani, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di disabilità, come di seguito specificate.

2. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche in favore delle persone con disabilità.

3. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro è delegato a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministro è delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con gli altri Ministri competenti, al fine di:

a) adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle politiche di sostegno delle persone con disabilità, anche con riferimento alla revisione del sistema di certificazione della condizione di disabilità;

b) promuovere e coordinare, in raccordo con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, le attività finalizzate all'attuazione del principio di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, anche con riguardo alle politiche per l'inclusione lavorativa e scolastica;

c) assicurare la piena attuazione della normativa in materia di disabilità e promuovere gli opportuni aggiornamenti, anche nel quadro delle linee di intervento contenute nel Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità adottato a norma dell'art. 3, comma 5, della legge 3 marzo 2009, n. 18;

d) promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di sviluppare una *governance* coordinata tra i diversi livelli di Governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilità e favorire l'adozione di buone pratiche per la realizzazione di interventi anche in materia di vita indipendente e contrasto alla segregazione e all'isolamento delle persone con disabilità;

e) promuovere e coordinare l'azione di Governo al fine di potenziare l'informazione statistica sulla condizione di disabilità e sviluppare sistemi di monitoraggio e analisi delle politiche in favore delle persone con disabilità;

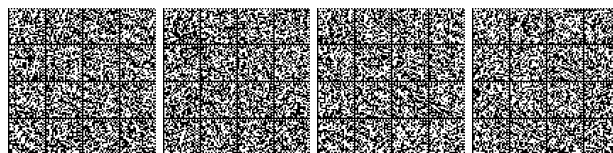
f) curare il raccordo con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, le organizzazioni del terzo settore, le parti sociali e le formazioni della cittadinanza attiva ai fini della promozione degli interventi in favore delle persone con disabilità;

g) promuovere e coordinare le attività di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche a favore delle persone con disabilità;

h) promuovere e coordinare l'azione di Governo in materia di accessibilità e mobilità a favore delle persone con disabilità, fatte salve, in tali ambiti, le competenze del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

i) coordinare l'azione di Governo, esprimendo il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativamente alle attività volte alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità;

l) favorire e assicurare, in raccordo con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la piena attuazione degli obiettivi e finalità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, con riguardo all'accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;



m) promuovere e coordinare l'azione di Governo nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

5. Il Ministro è delegato a esercitare il concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

6. Il Ministro è delegato a raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale:

a) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del «Fondo per le non autosufficienze» di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) in materia di programmazione e utilizzo delle risorse del «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», di cui all'art. 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112;

c) ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.

7. Il Ministro esercita le funzioni di espressione del concerto ai fini delle modalità di attuazione delle misure previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112, relative all'istituzione di *trust*, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione in favore delle persone con disabilità grave.

8. Il Ministro è delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

9. Il Ministro è delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, a norma dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, nonché a promuovere indagini statistiche e conoscitive sulla medesima materia e a convocare la conferenza nazionale sulle politiche in favore delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 41-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10. Il Ministro è altresì delegato a cooperare e raccordarsi con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della completa attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante la «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», limitatamente ai profili inerenti alle materie di cui al presente articolo.

11. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Art. 2.

Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Nelle materie di cui all'articolo precedente il Ministro è, altresì, delegato:

a) a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonché a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio

dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;

b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonché ove previsto dalle disposizioni di legge;

c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.

2. Nelle materie di competenza, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionali, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 682

21A02049

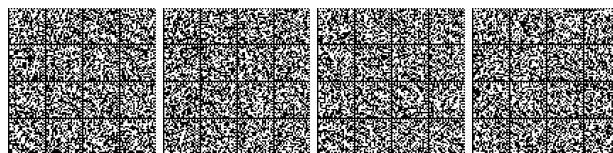
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021.

Delega di funzioni al Ministro dell'interno, Consigliere di Stato Luciana LAMORGESE, a presiedere la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie onorevole Mariastella GELMINI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città e autonomie locali», e in particolare gli articoli 8, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a nor-



ma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 11, 14 e 15;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare l'art. 4;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3», e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, recante «Modalità di raccordo tra gli uffici della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e le prefetture-Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione», nonché i relativi decreti legislativi di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale il consigliere di Stato Luciana Lamorgese, è stata nominata Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con cui l'on. Mariastella Gelmini è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto del 13 febbraio 2021, con cui al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per gli Affari regionali e le autonomie;

Ritenuto opportuno delegare la presidenza della Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. La presidenza della Conferenza Stato-città ed autonomie locali è delegata al Ministro dell'interno, consigliere di Stato Luciana Lamorgese, che la esercita congiuntamente al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, on. Mariastella Gelmini, nelle materie di competenza di quest'ultima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2021

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 670

21A02050

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 marzo 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MECPer-3D» nell'ambito del bando EJP RD JTC 2020 «Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases», Call 2020. (Decreto n. 579/2021).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della

ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte rela-



tiva agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il D.D. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnica scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

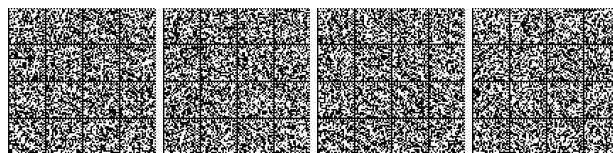
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con D.D. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex art.* 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al D.D. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Pro-



cedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDIUE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'Esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.»;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate, ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina

ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli Esperti tecnico scientifici e dell'Esperto economico finanziario.

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, registrazione n. 1-3275, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2019, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 466 del 28 dicembre 2020 reg. UCB n. 92 del 13 gennaio 2021;

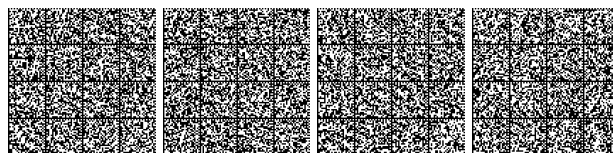
Visto il contratto (*Grant agreement*) n. 825575 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'EJP Rare Disease che ha pubblicato il bando EJP RD JTC 2020 «*Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases*» fra tutti i partner partecipanti al bando, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti;

Vista la nota prot. n. 21912 del 10 dicembre 2019, con la quale il MIUR si è impegnato a finanziare il bando *Mission innovation 2019* con un budget di euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa, incrementato di ulteriori euro 200.000,00 con mail del direttore generale della ricerca in data 2 ottobre 2020 e di ulteriori euro 5.000,30 con mail del direttore generale della ricerca in data 7 dicembre 2020;

Visto il bando internazionale EJP RD JTC 2020 «*Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases*», comprensivo delle *National/Regional requirements*, pubblicato dalla EJP Rare Disease il 18 dicembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il EJP RD JTC 2020 «*Pre-clinical Research to Develop Effective Therapies for Rare Diseases*», di cui trattasi non è stato emanato l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call steering committee*, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «MECPer-



3D» avente come obiettivo: «scopo finale dell'attività nell'ambito del progetto è disegnare e validare vettori mutazione-specifici per la correzione di 4 mutazioni ricorrenti nel gene MECP2. Tali vettori, veicolati al tessuto interessato dalla patologia tramite virus Adeno-Associati, hanno lo scopo di correggere le 4 mutazioni in oggetto, al fine di curare le patologie»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «MECPer-3D»;

Vista la nota MUR prot. n. 19406 dell'11 dicembre 2020, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2019, cap. 7245;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «MECPer-3D», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 214.000,00 figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Siena - Laboratorio di genetica medica, Dipartimento di biotecnologie mediche;

Acquisita in data 11 febbraio, prot. n. 2176, la DSAN con la quale, l'Università degli studi di Siena - Laboratorio di genetica medica, Dipartimento di biotecnologie mediche, ha comunicato la data di inizio del progetto internazionale «MECPer-3D» fissata al 1° marzo 2021, si prende atto che il *Consortium agreement* è in corso di definizione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il Capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in

esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice concessione RNA - COR ID n. 4868996 del 23 febbraio 2021;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 10465698 del 29 gennaio 2021;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «MECPer-3D» presentato dall'Università degli studi di Siena - Laboratorio di genetica medica, Dipartimento di biotecnologie mediche, c.f. n. 80002070524, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1);

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2021 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato Capitolato tecnico (allegato 3) ovvero secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato tecnico che sarà successivamente approvato in via definitiva dall'Esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente



da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «MECPer-3D» è pari a euro 149.800,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 108.679,90 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Siena - Laboratorio di genetica medica, Dipartimento di biotecnologie mediche, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2019, cap. 7245, giusta riparto con decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2019, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al beneficiario Università degli studi di Siena - Laboratorio di genetica medica, Dipartimento di biotecnologie mediche, il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 41.120,10 ove detto importo venga versato dal coordinatore della EJP RD sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa «EJP RD», così come previsto dal contratto n. 825575 fra la Commissione europea e i partner del programma EJP RD, tra i quali il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dallo EJP *Rare Disease* e dallo scrivente Ministero;

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura

dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università degli studi di Siena - Laboratorio di genetica medica, Dipartimento di biotecnologie mediche si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificato in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il Soggetto beneficiario è a conoscenza che il Capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto,



capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2021

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 574

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: <https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur>

21A01816

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 19 marzo 2021.

Limitazione afflusso veicoli a motore per l'anno 2021 sull'Isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Ischia in data 12 gennaio 2021, n. 2, concernente il

divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Lacco Ameno in data 4 marzo 2021, n. 17, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 5 marzo 2021, n. 16, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Casamicciola Terme, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta municipale del Comune di Forio in data 23 febbraio 2021, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare;

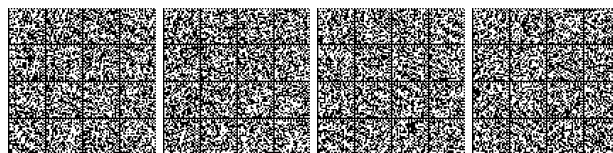
Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 4 marzo 2021, n. 29, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Serrara Fontana in data 22 febbraio 2021, n. 17, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo veicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 71496 del 5 marzo 2021;

Vista la nota n. 7042 del 1° ottobre 2020 e la nota di sollecito n. 1415 del 18 febbraio 2021, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abita-



zioni ubicate nei comuni dell'Isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrio contemporaneo degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;

Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;

Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare, il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamento nel territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Considerata la possibilità che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 2 aprile 2021 al 31 ottobre 2021 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'Isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione

di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

Art. 2.

Deroghe

1. Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio;

c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti al trasporto di carburante, di gas in bombole e di rifiuti;

d) veicoli al servizio delle persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

f) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

g) autoveicoli di proprietà della Città Metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;

h) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

i) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

j) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

k) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del c.d.s.) con targa estera;



l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla Polizia municipale del suddetto comune;

m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per sette giorni in un albergo situato nel Comune di Casamicciola Terme, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla Polizia municipale del suddetto comune, limitatamente al periodo dal 2 aprile al 30 giugno 2021 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2021;

n) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla Polizia municipale del suddetto comune;

o) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla Polizia municipale del suddetto comune;

p) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;

q) veicoli appartenenti a persone residenti nell'Isola di Procida che devono recarsi sull'Isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o dell'amministrazione della struttura ospedaliera;

r) veicoli di proprietà di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in uno dei comuni dell'isola.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'Isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, già vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.

2. Il prefetto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Roma, 19 marzo 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg.ne n. 930

21A02084

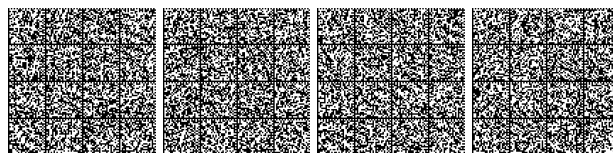
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 marzo 2021.

Riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino DOC Bivongi e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la DOC «Bivongi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;



Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999,

n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Viste le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza emanate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, con la nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino DOC Bivongi, con sede legale in Bivongi (RC), Via Cesare Battisti, n. 20, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed il conferimento dell'incarico di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della citata legge per la DOC «Bivongi»;

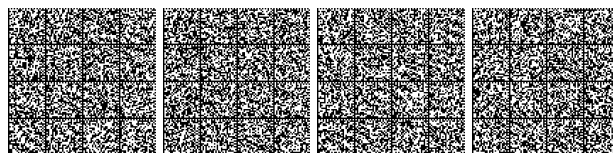
Considerato che la denominazione «Bivongi» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 238/2016 e che è una denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino DOC Bivongi, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato che il Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino DOC Bivongi, ha dimostrato la rappresentatività di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238/2016 per la DOC «Bivongi». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Autorità pubblica di controllo, la Camera di commercio di Reggio Calabria, con la nota n. 17310/U del 17 novembre 2020, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione «Bivongi»;

Considerata altresì la comunicazione del 9 marzo 2021 del Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino DOC Bivongi, trasmessa con pec, con la quale il citato Consorzio ha fornito i chiarimenti richiesti in merito alla compagine sociale;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino DOC Bivongi, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41, commi 1 e 4 per la DOC «Bivongi»;



Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino DOC Bivongi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi 1 e 4 per la DOC «Bivongi». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino DOC Bivongi, con sede legale in Bivongi (RC), Via Cesare Battisti, n. 20, è conforme alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del decreto ministeriale 18 luglio 2018.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 41, commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la DOC «Bivongi».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela e valorizzazione delle viti e del vino DOC Bivongi, non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238/2016 e dal decreto ministeriale 18 luglio 2018.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Bivongi» ai sensi dell'art. 107, comma 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 10 marzo 2021

Il direttore generale: GERINI

21A01818

DECRETO 10 marzo 2021.

Rettifica al decreto 16 settembre 2020 relativo alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela formaggio Castelmagno DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto del 16 settembre 2020 recante conferma dell'incarico al Consorzio tutela formaggio Castelmagno DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, come modificata dalla direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020, ed in particolare l'art. 2, comma 3, recante autorizzazione alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza per i titolari degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che nel decreto 16 settembre 2020 la sede legale del Consorzio è stata erroneamente indicata in «Carmagnola (TO), Via Silvio Pellico n. 10» anziché in «Castelmagno (CU), Piazza Caduti n. 1, Fr. Campomolino»;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare la dovuta correzione al decreto 16 settembre 2020, sopra citato;

Decreta:

Articolo unico

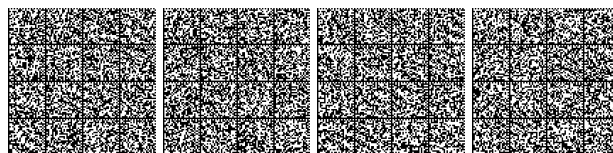
Nel decreto ministeriale 16 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 243 del 1° ottobre 2020, recante conferma dell'incarico al Consorzio tutela formaggio Castelmagno DOP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Castelmagno» dove è scritto: «Carmagnola (TO), Via Silvio Pellico n. 10», leggesi: «Castelmagno (CU), Piazza Caduti n. 1, Fr. Campomolino».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2021

Il direttore generale: GERINI

21A01819



DECRETO 15 marzo 2021.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nizza».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/953 della Commissione, del 22 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 154 del 12 giugno 2019, con il quale è stata conferita la protezione alla DOP dei vini «Nizza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione, pubblicato anche nel sistema di informazione della Commissione europea accessibile al pubblico «eAmbrosia» e sul sito internet ufficiale del Ministero, Sezione Qualità - Vini DOP e IGP;

Esaminata la documentata domanda trasmessa per il tramite della regione Piemonte, su istanza del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede a Costigliole d'Asti (AT), e successive integrazioni, intesa ad ottenere la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Nizza», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10 e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 15 dicembre 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Nizza»;

conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione n. 9234 dell'8 febbraio 2019 la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla medesima proposta di modifica, da parte di soggetti interessati;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, in data 12 marzo 2021, prot. n. 4/2021, intesa ad applicare le modifiche al disciplinare in questione anche nei riguardi delle produzioni di vini atti a diventare DOCG «Barbera d'Asti» derivanti delle vendemmie 2019 e 2020, mediante apposita riclassificazione a «Nizza» DOCG, a condizione che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'allegato disciplinare di produzione;

Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per ap-



provare, con il presente decreto, le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Nizza» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonché per rendere applicabili le modifiche in questione anche nei riguardi delle partite di vini derivanti dalle vendemmie 2019 e 2020 nei termini di cui alla richiamata richiesta del Consorzio di tutela Barbera d'Asti e vini del Monferrato;

Ritenuto altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Nizza», approvato con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/953 della Commissione del 22 maggio 2019 richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Nizza», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2021/2022.

Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili anche nei riguardi delle produzioni di vini atti a diventare DOCG «Barbera d'Asti» derivanti delle vendemmie 2019 e 2020, mediante apposita riclassificazione a «Nizza» DOCG, a condizione che le relative partite siano in possesso dei

requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare di produzione e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo.

4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Nizza» di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2021

Il direttore generale: GERINI

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «NIZZA»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Nizza», anche con menzione riserva, è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Barbera al 100%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

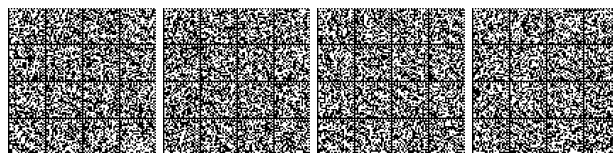
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: i terreni caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate;

giacitura: esclusivamente collinare con esposizione da +45° a +315° gradi sessagesimali.

Sono ammesse le sommità collinari e i versanti nord compresi fra -45° e +45° sessagesimali i cui terreni abbiano pendenze non superiori all'8%. Sono esclusi i terreni di fondovalle;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000;



forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la contro spalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale o il cordone speronato basso).

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Nizza» anche con menzione riserva	7	13,00% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 con la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o menzione tradizionale deve essere di 6,3 t per ettaro di coltura specializzata.

Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,50% vol.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

NIZZA vigna anche con menzione riserva	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale % Vol
al terzo anno di impianto:	3,8	13,50
al quarto anno di impianto	4,4	13,50
al quinto anno di impianto	5,0	13,50
al sesto anno di impianto	5,7	13,50
dal settimo anno di impianto in poi	6,3	13,50

Nelle annate abbondanti i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza», devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La possibilità di destinare detto esubero alla rivendicazione dei vini di altre d.o.c. insistenti nella medesima area di produzione, ai sensi della vigente normativa nazionale, è subordinata a specifica autorizzazione regionale, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Per i vini a d.o.c.g. «Nizza» le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.

Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni della vigente normativa nazionale.

2. Per i vini a d.o.c.g. «Nizza» non è consentita alcuna forma di arricchimento per l'aumento della gradazione.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa (uva/vino)	Produzione max di vino (litri ad ettaro)
«Nizza» anche con menzione riserva	non sup. al 70%	4.900

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla d.o.c.g. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione ed affinamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità.

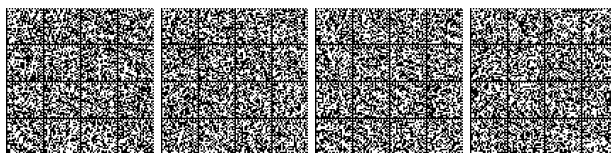
5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Vini	Durata	di cui in legno (botti di qualsiasi dimensione)	Decorrenza
Nizza	minimo 18 mesi	minimo 6 mesi	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia
Nizza «vigna»	minimo 18 mesi	minimo 6 mesi	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia
Nizza riserva	minimo 30 mesi	minimo 12 mesi	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia
Nizza riserva «vigna»	minimo 30 mesi	minimo 12 mesi	dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia

È ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

6. Per le uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1, la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni «Barbera d'Asti», «Monferrato» rosso, «Piemonte» Barbera, «Piemonte» rosso.

7. Il vini destinati alla denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» di cui all'art. 1, possono essere riclassificati con le denominazioni «Barbera d'Asti», «Monferrato» rosso, «Piemonte Barbera» e «Piemonte» rosso, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.



Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Nizza» e «Nizza» con menzione riserva:

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

«Nizza» con menzione vigna e «Nizza» riserva con menzione vigna:

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28 g/l

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «naturale», «scelto», «selezionato», «vecchio», e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal corrispondente toponimo o nome tradizionale purché:

le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene lo Schedario viticolo della denominazione;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna», seguita dal toponimo o nome tradizionale, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

4. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia «Piemonte», ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, con l'esclusione del contenitore da litri 2. È consentito inoltre l'utilizzo delle bottiglie di capacità di litri 9 e 12.

2. È vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Per la chiusura delle bottiglie dei vini a d.o.c.g. Nizza è previsto l'utilizzo dei dispositivi ammessi dalla vigente normativa, con l'esclusione del tappo a corona.

Per la chiusura delle bottiglie dei vini qualificati con la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, è consentito esclusivamente l'uso del tappo di sughero.

Art. 9.

Legame con l'ambiente

A) Informazioni sulla zona geografica.

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

L'area di produzione dei vini DOCG «Nizza» comprende diciotto comuni in Provincia di Asti, limitrofi al comune di Nizza zona tradizionale, di elezione per la coltivazione del vitigno Barbera.

Il clima di tale area si può definire di tipologia temperato-continentale: caratterizzato prevalentemente da inverni freddi e poco piovosi (mentre non sono rare le precipitazioni nevose); da primavera e autunni ricchi di precipitazioni; estati calde e secche, con scarse piogge di breve durata (principalmente a carattere temporalesco).

Queste caratteristiche sono però parzialmente mitigate dalle numerose colline presenti nell'area di produzione delimitata denominata «Nizza» dove, salendo di quota, le minime invernali risultano essere meno rigide rispetto ai fondovalle, mentre l'afa e le temperature estive, grazie alla maggiore ventilazione, sono sicuramente più miti. Questa situazione climatica specifica da sempre risulta particolarmente favorevole per la coltivazione della vite ed in particolare del vitigno Barbera.

L'area di produzione del vino «Nizza» può considerarsi totalmente collinare, con pendenze delle colline che, in questa zona della provincia di Nizza, risultano spesso molto rilevanti. La coltivazione è concentrata prevalentemente su una fascia altimetrica compresa tra i 150 e i 350 m s.l.m., anche se non sono da escludere alcuni vigneti posti ad altimetrie maggiori, nella fascia che va dai 350 ai 500 m s.l.m.

Per le forti pendenze e per le altitudini collinari è fondamentale quindi l'esposizione dei vigneti, fattore che influisce sulla capacità della pianta di ricevere le radiazioni solari, importante soprattutto per il vitigno Barbera, varietà molto esigente in termini di luce e temperatura, così come un adeguato contenimento della produzione, le cure colturali, ecc. Al fine di ottenere produzioni con perfetti equilibri compositivi, al «Nizza» sono infatti riservate esclusivamente le esposizioni migliori.

I terreni dell'area di produzione del «Nizza» appartengono geologicamente al bacino pliocenico astigiano, hanno origine per lo più sedimentaria con formazioni prevalentemente marnose arenacee terziarie. Si tratta di suoli con elevato contenuto in carbonato di calcio e con sostanza organica generalmente ridotta. Anche gli elementi nutritivi si trovano in quantità contenuta, ma in equilibrio ideale tra di loro.

In quasi tutti i terreni dell'area di produzione del «Nizza» la profondità del suolo e la profondità utile alle radici sono elevate. Solo nella zona caratterizzata da suoli sabbioso-arenacei questa profondità è inferiore per la prevalenza di un substrato fortemente cementato. La disponibilità di ossigeno per le radici è generalmente buona, poiché la pendenza dovuta alla giacitura totalmente collinare di queste zone, garantisce lo smaltimento delle acque anche nei terreni meno permeabili (suoli limoso-marnosi) evitando così il ristagno idrico.

La combinazione di tutte queste caratteristiche pedoclimatiche specifiche dell'area fa sì che la vite, ed in particolare il vitigno Barbera, trovi un substrato unico ed ottimale per il suo sviluppo ed esprima le sue migliori caratteristiche qualitative nel prodotto finale.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

La perfetta sinergia tra l'ambiente e l'uomo nell'area del Nizza trova la sua sintesi nell'allevamento della vite con il tradizionale sistema a girapoggio, nella contropalliera con sistema di potatura a Guyot e talvolta a cordone speronato, con contenimento delle rese ed una razionale gestione della chioma che unite all'esposizione a mezzogiorno massimizzano l'espressione qualitativa dell'uva Barbera.

Qui l'uomo ha saputo integrare una moderna e qualificata tecnica di coltivazione, di vinificazione e di affinamento nelle botti di legno con il sapere della tradizione e con l'attenzione alle peculiarità pedoclimatiche, nel rispetto dell'ambiente.

Il vitigno Barbera è la varietà di gran lunga predominante nella composizione dei vigneti della zona di produzione del «Nizza». Infatti, questo storico vitigno a bacca nera è tradizionalmente molto legato a questo territorio, risulta essere per molti viticoltori la principale, se non l'unica, fonte di sostentamento. Per questi motivi, il «Nizza» è l'espressione di un'identità forte, di un binomio che lega indissolubilmente la Barbera a questa storica area d'elezione e agli uomini che lo producono.

Proprio per questo i produttori del Nizza hanno deciso di operare una scelta ben precisa andando ad utilizzare esclusivamente l'uva Bar-



bera per la produzione di questo vino, rinunciando alla possibilità di aggiungere (anche se in piccole percentuali) altri vitigni che, comunque, porterebbero a snaturare l'identità tradizionale del prodotto.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

L'ambiente geografico e pedologico dell'area di produzione, che occupa i versanti collinari meglio esposti con esclusione dei fondoalve, particolarmente vocato alla coltivazione del vitigno «Barbera», assai esigente in radiazione solare, consente di ottenere uve e vino di elevatissimo livello qualitativo e di chiara tipicizzazione organolettica.

Infatti, i vini «Nizza» e «Nizza riserva», anche con indicazione della menzione «vigna», risultano, dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche, dal colore rosso rubino intenso tendente al rosso granato con l'invecchiamento, in particolare per la tipologia «riserva».

I profumi sono intensi, con accentuati sentori di frutti di sottobosco, ciliegia, prugna, di lieve spezia e talvolta con impressioni floreali. Grazie all'affinamento acquista complessità sviluppando le note balsamiche, di cacao, liquirizia e vaniglia in varie combinazioni a seconda delle dimensioni delle botti, dei legni e delle tostature.

Al palato tre sono i cardini fondamentali dal cui equilibrio dipende la qualità di questo vino, con le debite differenze dovute all'annata: l'acidità, tipica delle uve Barbera, che comunque si attenua dopo l'avvenuta fermentazione malolattica e l'affinamento; la morbidezza, che si può tradurre in un'astringenza più o meno intuibile a seconda della durata del passaggio in legno. Il corpo o struttura nel «Nizza» è senz'altro pronunciato, consentendo a questi vini una lunga vita in bottiglia.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La combinazione dei fattori ambientali e pedoclimatici descritti alla lettera A) con il fattore umano di cui alla lettera B) divengono nella zona del «Nizza» un substrato unico per il vitigno Barbera, consentendone la migliore espressione e contribuendo sostanzialmente all'ottenimento di vini dal colore intenso, particolarmente ricchi di estratto e di profumi fini, adatti anche al lungo affinamento, molto longevi.

Infatti, il comprensorio di Nizza, nucleo storico della produzione di vino Barbera in Piemonte, ha una notevole tradizione nel campo della trasformazione, affinamento e commercializzazione del prodotto finito. È patria di alcuni tra i più rinomati «negociant elevateur», come si direbbe in Francia, o «negozianti» come usa in zona. Si tratta di cantine storiche come Bersano, Scarpa, Guasti, e numerose altre, anche più recenti ma non meno prestigiose. Alcune tra le più antiche cantine cooperative d'Italia sono sorte nei dintorni, ad esempio quella di Mombaruzzo, pluricentenaria. È presente un'industria enologica che già nel secolo scorso era attiva con cantine di invecchiamento - allora si usavano solo grandi botti, di rovere di Slavonia e castagno, alle quali negli ultimi quarant'anni si sono affiancate le *barriques* francesi da 225 litri ed i *tonneaux* - con impianti di imbottigliamento ed un vasto mercato nazionale ed internazionale, in particolare verso la Francia del sud colpita dalla fillossera, favorito dalla presenza della ferrovia.

Nizza Monferrato, come rileviamo da documentazione storica, è stata da sempre un'importante sede di mercato del vino in Piemonte.

In proposito, l'emerito prof. Dalmasso cita una lettera del 1609 scoperta dal dottor Arturo Bersano, una delle figure chiave della trasformazione del Barbera nel novecento da vino popolare a vino raffinato, nell'Archivio comunale di Nizza. In essa risulta che in quell'anno vennero inviati «nel Contado di Nizza de la Paglia appositi incaricati per assaggiare il vino di questi vigneti, e in particolare lo vino Barbera per servizio di S.A. Serenissima e di pagargli al giusto prezzo». Il che significa che la fama del vino Barbera prodotto a Nizza («nell'Asteggiano») era giunta fino alla Corte ducale di Mantova dove non mancavano le occasioni per banchettare e per apprezzare i migliori vini d'Italia. Nizza ed il suo circondario, compreso tra i fiumi Tanaro, Belbo, ed il torrente Nizza, sembra l'area dove il vigneto di Barbera è consolidato da più tempo in purezza varietale, e probabilmente non è un caso.

Questo retroterra storico ha creato indubbiamente i presupposti per la notorietà del vino «Nizza» e per la caratterizzazione sul mercato come vino fine, di corpo, adatto ad un medio-lungo invecchiamento per i prodotti con maggior struttura, favorendone la presenza sui mercati del mondo.

Tuttavia il territorio del «Nizza», pur legato alla tradizione, ha seguito l'innovazione tecnologica di cantina e l'informazione tecnica degli ultimi 25 anni, consentendo ulteriori progressi dal punto di vista qualitativo. Tra i principali possiamo indicare:

il contenimento delle produzioni anche attraverso la pratica del diradamento in vigneto, e la raccolta dell'uva solo al raggiungimento del migliore equilibrio compositivo e fenolico, con attenzione alla riduzione dell'acidità fissa;

il condizionamento termico dei locali di lavorazione e/o dei vasi vinari per meglio governare i vari processi chimico-fisici;

il governo della fermentazione malolattica, sia con il controllo delle temperature sia con l'inoculo di batteri lattici appositamente selezionati, che è di fondamentale importanza per questo vino;

il miglioramento ed il rinnovo dei vasi vinari con largo utilizzo dell'acciaio inox, che garantisce superfici più facilmente lavabili, nelle prime fasi della vinificazione, e di botti e barriques per l'affinamento, con diversità stilistiche tra i vari produttori quanto a scelta di legni, volumi e numero di passaggi ma sempre cercando un buon equilibrio finale.

Pertanto le peculiari caratteristiche qualitative dei vini «Nizza» sono dovute all'interazione dell'ambiente naturale con i fattori umani di tradizione e conoscenza nei processi di coltivazione, vinificazione ed affinamento. In particolare i produttori hanno perseguito delle scelte altamente qualitative per la produzione delle uve (limitate rese, segnatamente per le tipologie qualificate con la menzione vigna) e per l'elaborazione dei vini DOCG «Nizza», rinunciando ad avvalersi della pratica dell'arricchimento.

In sintesi, le peculiari caratteristiche di questa zona di produzione, unite al sapere tramandato tra vignaioli di generazione in generazione ed all'accurato intervento dell'uomo sia in vigneto che in cantina, consentono al vitigno Barbera coltivato nell'areale del «Nizza» di esprimere le sue migliori caratteristiche nelle uve e nel vino che ne deriva.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l.

Sede legale:

via XX Settembre 98/G - 00187 - Roma.

tel. +3906-45437975 - mail: info@valoritalia.it

Sede operativa per l'attività regolamentata:

via Valtigione, 73 - 14057 - Isola D'Asti (AT).

La società Valoritalia è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficiari della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018.

ALLEGATO B

1. DOCUMENTO UNICO

1.1. Denominazione/denominazioni: Nizza (it)

1.2. Tipo di indicazione geografica: DOP - Denominazione di origine protetta.

1.3. Categorie di prodotti vitivinicoli:

1. Vino.



1.4. Descrizione dei vini:

Nizza e Nizza riserva (Cat. vino 1):

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol.;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol);

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol);

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico;

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro);

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro).

Nizza con menzione Vigna e Nizza riserva con menzione vigna (Cat. vino 1):

colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso caratteristico, etereo;

sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,50% vol.;

estratto non riduttore minimo: 28 g/l;

Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali:

titolo alcolometrico totale massimo (in % vol);

titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol);

acidità totale minima: 5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico

acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro);

tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro);

1.5. Pratiche di vinificazione.

1.5.1. Pratiche enologiche specifiche.

Invecchiamento.

Pratica enologica specifica.

Nizza: durata invecchiamento minimo 18 mesi, di cui minimo 6 mesi in botti di legno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Nizza «vigna»: durata invecchiamento minimo 18 mesi, di cui minimo 6 mesi in botti di legno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Nizza riserva: durata invecchiamento minimo 30 mesi, di cui minimo 12 mesi in botti di legno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Nizza riserva «vigna»: durata invecchiamento minimo 30 mesi, di cui minimo 12 mesi in botti di legno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Colmatura.

Pratica enologica specifica.

È ammessa la colmatura con uguale vino della stessa annata, conservato anche in contenitori diversi dalle botti in legno, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

Arricchimento.

Restrizioni pertinenti delle pratiche enologiche.

Per i vini a DOCG Nizza non è prevista alcuna forma di arricchimento per l'aumento della gradazione.

1.5.2. Rese massime:

Nizza anche riserva:

49 ettolitri per ettaro;

Nizza con menzione vigna al terzo anno di impianto:

26,60 ettolitri per ettaro;

Nizza con menzione vigna al quarto anno di impianto:

30,80 ettolitri per ettaro;

Nizza con menzione vigna al quinto anno di impianto:

35 ettolitri per ettaro;

Nizza con menzione vigna al sesto anno di impianto:

39,90 ettolitri per ettaro;

Nizza con menzione vigna dal settimo anno di impianto in poi:

44,10 ettolitri per ettaro.

1.6. Zona geografica delimitata.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Nizza» comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortigione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.

1.7. Varietà principale/i di uve da vino.

Barbera N.

1.8. Legame con la zona geografica.

DOP Nizza (Cat. vino 1).

Fattori naturali rilevanti per il legame.

L'area di produzione comprende 18 comuni in Provincia di Asti, limitrofi al comune di Nizza, zona tradizionale, di elezione per la coltivazione del vitigno Barbera.

Si tratta di un sistema collinare poco elevato, compreso tra i 150 e i 400 metri di altitudine, caratterizzato da clima temperato, poco ventoso e con piovosità annuale media intorno ai 700 mm. I suoli sono prevalentemente calcarei, di media profondità e poggianti su matrici rocciose calcareo-arenaceo marnose. I terreni del «Nizza» appartengono geologicamente al bacino pliocenico astigiano, hanno origine per lo più sedimentaria con formazioni prevalentemente marnose arenacee terziarie. Si tratta di suoli con elevato contenuto in carbonato di calcio, con sostanza organica generalmente ridotta, elementi nutritivi in quantità contenuta, ma in equilibrio ideale tra di loro.

DOP Nizza.

Fattori umani rilevanti per il legame.

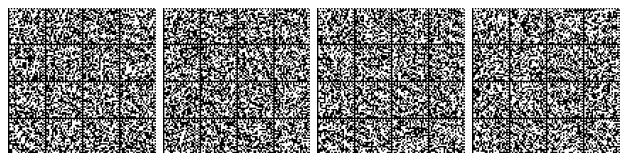
La perfetta sinergia tra l'ambiente e l'uomo nell'area del Nizza trova la sua sintesi nell'allevamento della vite con il tradizionale sistema a girapoggio, nella contrapposizione con sistema di potatura a Guyot e talvolta a cordone speronato, con contenimento delle rese ed una razionale gestione della chioma che unite alle esposizioni migliori massimizzano l'espressione qualitativa dell'uva Barbera. Il paesaggio vitivinicolo dell'area del «Nizza» è il risultato eccezionale di una «tradizione del vino» che si è trasmessa ed evoluta dall'antichità sino ad oggi, costituendo il fulcro della struttura socio-economica del territorio. Questa tradizione culturale si manifesta attraverso un consolidato patrimonio di saperi, tecniche di coltivazione e vinificazione-affinamento che si basano sulla profonda conoscenza di un vitigno storicamente coltivato quale il Barbera, e della sua capacità di adattamento a queste peculiari condizioni ambientali.

DOP Nizza.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La Dop Nizza rappresenta la produzione di vino di maggior pregio di quest'area. Le caratteristiche dei terreni presenti nella zona di produzione contraddistinguono il prodotto finale. In particolare i vini Nizza provenienti da zone con terreni prevalentemente costituiti da marne argillose-sabbiose hanno maggiore intensità e tonalità colorante, pH medio-alto ed acidità più contenuta, profumi molto intensi anche «di terra» («tuf» è il nome dialettale locale delle marne), eleganti, da strutturati a molto strutturati, longevi. Quelli provenienti da zone con terreni a prevalenza sabbiosa del suolo, hanno acidità medie più accentuate, una minor intensità colorante ed una variegatura di profumi fini ed eleganti con sentori più balsamici, di erbe aromatiche, abbinati ad un'armonica struttura.

Grazie alle esposizioni e alle condizioni pedoclimatiche ottimali si ottengono vini molto strutturati, ricchi di colore, adatti all'affina-



mento che si mantengono a lungo nel tempo. L'esposizione dei vigneti, esclusivamente collinare e con le migliori esposizioni atte a intercettare le radiazioni solari, influenza positivamente la maturazione e la qualità dell'uva, aumentando la concentrazione in zuccheri e sostanze polifenoliche.

DOP Nizza.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

Le peculiari caratteristiche qualitative dei vini «Nizza» sono dovute all'interazione dell'ambiente naturale con i fattori umani di tradizione e conoscenza nei processi di coltivazione, vinificazione ed affinamento. In particolare i produttori hanno perseguito delle scelte altamente qualitative per la produzione delle uve (limitate rese, segnatamente per le tipologie qualificate con la menzione vigna) e per l'elaborazione dei vini DOCG «Nizza», rinunciando ad avvalersi della pratica dell'arricchimento.

L'antica sapienza colturale con l'allevamento della vite a girapoggio, con forma a contropalliera, gestita attraverso accurate potature tradizionalmente a Guyot e con adeguati diradamenti dei grappoli, attestano il vigneto Nizza su rese ad ettaro molto basse, al massimo 7 tonnellate o meno. Questi fattori, uniti alle escursioni termiche giornaliere piuttosto elevate, permettono alle uve di maturare in modo ottimale determinando le caratteristiche organolettiche e tipiche del Nizza. Massima cura è posta nella raccolta delle uve effettuata sia tradizionalmente a mano sia con l'utilizzo di moderni macchinari che permettono questa operazione di lavoro anche in collina, assicurando un'alta qualità delle uve raccolte, al fine di preservarne al massimo le caratteristiche qualitative.

La tecnica di vinificazione è stata perfezionata su questa materia prima di eccellenza, seguita da un adeguato periodo minimo di maturazione di 18 mesi fino ad oltre i 30 mesi per il Nizza Riserva.

Il comprensorio di Nizza è infatti un nucleo storico della produzione di vini base Barbera in Piemonte con una notevole tradizione nella trasformazione, affinamento e commercializzazione del prodotto finito, presupposto per la produzione e la successiva affermazione sui mercati di vini rossi strutturati destinati al medio-lungo invecchiamento.

1.9. Ulteriori condizioni.

Imbottigliamento nella zona delimitata.

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare: imbottigliamento nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione: conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.

La connessione alla zona geografica d'origine, nonché l'imagine della denominazione, sono meglio assicurate con l'imbottigliamento in zona, in quanto l'applicazione e il rispetto di tutte le regole tecniche riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento possono essere affidate alle aziende della zona autorizzata. Pertanto tale previsione è a vantaggio degli stessi operatori consapevoli e responsabili della salvaguardia del livello qualitativo della denominazione al fine di offrire al consumatore la garanzia sull'origine, qualità e rispondenza al disciplinare di produzione.

Norme di etichettatura:

Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione unionale.

Tipo di condizione supplementare: nella designazione e presentazione dei vini della DOP Nizza è consentito l'utilizzo del nome dell'unità geografica più ampia «Piemonte».

21A01817

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio gestione servizi - C.G.S. - soc. coop. in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Consorzio gestione servizi - C.G.S. - soc. coop. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 2 novembre 2020 con la quale la AGCI ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa da decreti ingiuntivi, istanze di sequestro conservativo da parte di creditori sociali;

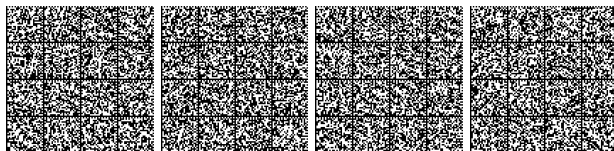
Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2020, acquisita in sede di revisione, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante pari a euro 18.041.633,00, si riscontrano debiti a breve pari a euro 19.212.872,00 ed un patrimonio netto negativo pari a euro -3.451.129,00;

Considerato che in data 13 novembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che il legale rappresentante della suddetta società, in data 16 novembre 2020, ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 3 marzo 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione



nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 marzo 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Matteo Pellegrini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio gestione servizi - C.G.S. - soc. coop. in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 01457460184) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Pellegrini nato a Pavia (PV) il 15 marzo 1972 (codice fiscale PLLMTT72C15G388L), domiciliato in Milano, piazza S. Babila, n. 4/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01902

DECRETO 18 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.G.S. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Casarano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.G.S. società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 110.821,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 170.303,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 75.197,00;

Considerato che in data 11 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.G.S. società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Casarano (LE) (codice fiscale 04519610754), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Emanuele Galtieri, nato a Bari (BA) il 10 giugno 1986 (codice fiscale GLTMNL86H10A662X) ed ivi domiciliato in viale J. F. Kennedy, n. 75/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01903

DECRETO 18 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Orizzonte - cooperativa sociale in liquidazione», in Chignolo Po.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2017, n. 101/2017, con il quale la società cooperativa «L'Orizzonte - cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Chignolo Po (PV), C.F. 02182530184, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Alberto Angeli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 12 novembre 2019, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 2020 n. 196/2020, con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Davide Carelli in sostituzione dell'avv. Alberto Angeli;

Vista la nota pervenuta in data 1° settembre 2020, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Davide Carelli dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati

dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Emanuele Cusa, C.F. CSUMNL66R03F205L, nato a Milano (MI), il 3 ottobre 1966, domiciliato in Pavia (PV), via Breventano, n. 18, in sostituzione del dott. Davide Carelli, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01904

DECRETO 18 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Panoramica società cooperativa a responsabilità limitata», in Villa S. Giovanni.

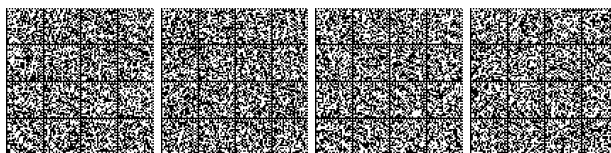
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 7 aprile 1992, con il quale la società cooperativa «La Panoramica società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villa S. Giovanni (RC), C.F. 00287040802, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe Fino ne è stato nominato commissario liquidatore;



Visto il decreto ministeriale del 14 dicembre 1994, con il quale l'avv. Giuseppina Silvestri è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Giuseppe Fino, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1995, con il quale il dott. Luciano Nelli è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Giuseppina Silvestri, rinunciataria;

Vista la nota pervenuta in data 17 giugno 2020, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Luciano Nelli dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa la dott.ssa Giovine Francamaria, nata a Reggio Calabria (RC) il 18 luglio 1989 (C.F. GVNFC89L58H224G), e ivi domiciliata in via Osanna, 2, in sostituzione del dott. Luciano Nelli, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01905

DECRETO 18 marzo 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «L'Una cooperativa sociale - onlus», in San Zeno Naviglio.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2018 n. 430/2018, con il quale la società cooperativa «L'Una cooperativa sociale - onlus», con sede in San Zeno Naviglio (BS), C.F. 03274850126, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Colato ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 3 dicembre 2018 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia dall'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 2020 n. 47/2020 con il quale il dott. Marco Petrillo ne è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Massimo Colato, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 6 febbraio 2020 con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provveder alla sostituzione del dott. Marco Petrillo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

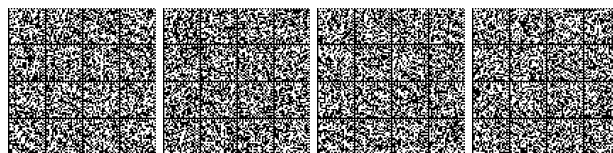
Preso atto della nota con la quale la Confcooperative ha comunicato che la cooperativa non è più aderente all'associazione;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. France-



sco Pantaleo, C.F. PNTFNC78L26A662Z, nato a Bari (BA) il 26 luglio 1978, domiciliato in Brescia (BS), via Corfù, n. 106, in sostituzione del dott. Marco Petrillo, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01906

DECRETO 18 marzo 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «MCE Servizi e Sicurezza società cooperativa - in liquidazione», in Maglie e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «MCE Servizi e sicurezza società cooperativa - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 9.959,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 66.836,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 63.277,00;

Considerato che in data 7 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata

al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «MCE Servizi e sicurezza società cooperativa - in liquidazione», con sede in Maglie (LE) (codice fiscale 04444420758), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Emanuele Galtieri, nato a Bari (BA) il 10 giugno 1986 (C.F. GLTMNL86H10A662X) ed ivi domiciliato in viale J. F. Kennedy, n. 75/H.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

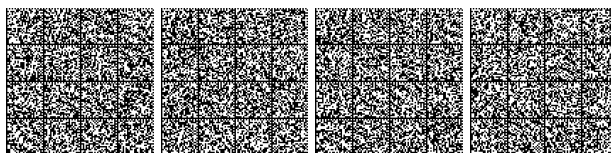
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A01907



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 248 del 16 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 40 mg, enterosolventni tablety dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 09/714/95-C, intestato alla società Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, Germany e prodotto da Takeda GmbH, Oranienburg Lehnitzstraße 70 - 98 D-16515 Oranienburg Germania, Delpharm Novara S.r.l. via Crosa, 86 - 28065 Cerano (NO) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: V.I.M. - G. Ottaviani S.p.a. con sede legale in piazza Giovanni XXIII, 5 - 06012 Città di Castello.

Confezione:

PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C. n.: 049171022 (in base 10) 1GWLLG (in base 32);

forma farmaceutica: compresse gastroresistenti;

composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 40 mg di pantoprazolo;

eccipienti: nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrate;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C. n.: 049171022 - classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C. n.: 049171022.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale

del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01740

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 249 del 16 marzo 2021

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 40 mg tabletki dojelitowe dalla Polonia con numero di autorizzazione R 6898, intestato alla società Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68 - 00-838 Warszawa e prodotto da Takeda GmbH, Oranienburg Lehnitzstraße 70 - 98 D-16515 Oranienburg Germania, Delpharm Novara S.r.l. via Crosa 86 - 28065 Cerano (NO) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: V.I.M. - G. Ottaviani S.p.a. con sede legale in piazza Giovanni XXIII, 5 - 06012 Città di Castello.

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C. n.: 049171034 (in base 10) 1GWLLU (in base 32);

forma farmaceutica: compresse gastroresistenti;

composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 40 mg di pantoprazolo;

eccipienti: nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato;

rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrate;

inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C. n.: 049171034 - classe di rimborsabilità: «C(nn)».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)», nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.



Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL - codice A.I.C. n.: 049171034.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01741

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»*Estratto determina IP n. 250 del 16 marzo 2021*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLLOC 20 MG ENTEROSOLVENTNI TABLETY dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 09/380/00-C, intestato alla società Takeda GmbH, Byk-Gulden-Strasse 2, 78467 Konstanz, Germany e prodotto da Takeda GmbH, Oranienburg Lehnitzstraße 70 - 98 D-16515 Oranienburg Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: V.I.M. - G. Ottaviani S.p.a. con sede legale in piazza Giovanni XXIII, 5 - 06012 Città di Castello.

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. n. 049171010 (in base 10) 1GWLL2(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg di pantoprazolo;

eccipienti: nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato. Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrate. Inchiostro di stampa: gommallacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. n. 049171010.

Classe di rimborsabilità: A - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. n. 049171010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01742

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»*Estratto determina IP n. 251 del 16 marzo 2021*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale Controlloc 20, 20 mg, tabletki dojelitowe dalla Polonia con numero di autorizzazione R4787, intestato alla società Takeda Pharma Sp. z o.o. ul. Prosta 68 - 00-838 Warszawa e prodotto da Takeda GmbH, Officina di Oranienburg Lehnitzstraße 70 - 98 D-16515 Oranienburg Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: V.I.M. - G. Ottaviani S.p.a. con sede legale in piazza Giovanni XXIII, 5 - 06012 Città di Castello.

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 049171046 (in base 10) 1GWLM6(in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 20 mg di pantoprazolo;

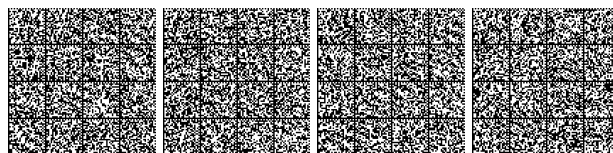
eccipienti: nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato. Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrate. Inchiostro di stampa: gommallacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Calepio di Settala (MI).



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. n. 049171046.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. n. 049171046.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01743

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lestronette»*Estratto determina IP n. 257 del 16 marzo 2021*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LIANA-RATIOPHARM 0,10 MG + 0,02 MG FILMTABLETTEN, 6X21 FILMTABLETTEN dalla Germania con numero di autorizzazione 73625.00.00, intestato alla società Ratiopharm GmbH, GRAF-ARCO-STR. 3, 89079 ULM - Germania e prodotto da Merckle GmbH - Ludwig-Merckle Strasse 3, 89143 Blaubeuren (Germania), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: LESTRONETTE «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C. n. 049295013 (in base 10) 1H0CP5(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: contiene 0,10 mg di levonorgestrel e 0,02 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio, povidone K-30 (E 1201), magnesio stearato (E 572) e opadry II rosa [alcol polivinilico, talco (E 553b), titanio diossido (E 171), polietilenglicole 3350, lacca di alluminio rosso (E 129),

lecitina (E 322), ossido di ferro rosso (E 172) e Indigotina (E 132) lacca di alluminio blu].

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LESTRONETTE «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C. n. 049295013.

Classe di rimborsabilità: C(nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LESTRONETTE «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C. n. 049295013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01744

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Sandoz BV»*Estratto determina n. 322/2021 del 19 marzo 2021*

Medicinale: BORTEZOMIB SANDOZ BV.

Titolare A.I.C.: Sandoz B.V.

Confezioni:

«2,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 046172021 (in base 10);

«2,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 3 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 046172033 (in base 10);

«2,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 046172045 (in base 10);

«2,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 046172058 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile.



Validità prodotto intero: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare il flaconcino nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo: ogni flaconcino contiene 2,5 mg di bortezomib (come estere boronico del mannitolo);

eccipienti: mannitolo (E421).

Produttore/i del principio attivo:

Synthon s.r.o., Brněnská 32/čp. 597, 67801 Blansko - Repubblica Ceca.

Produttore/i del prodotto finito:

produzione e confezionamento primario:

Oncomed manufacturing a.s. - Karasek 2229/1 b - 621 00 Brno-Reckovice - Repubblica Ceca;

confezionamento secondario:

Oncomed manufacturing a.s. - Karasek 2229/1 b - 621 00 Brno-Reckovice - Repubblica Ceca;

GE pharmaceuticals Ltd. - Industrial Zone, «Chekanitz» - South» area, 2140 Botevgrad - Bulgaria;

SVUS Pharma a.s. - Smetanovo nabrezi 1238/20a - 500 02 Hradec Králové - Repubblica Ceca;

controllo dei lotti:

Synthon Hispania S.L. - C/Castelló, 1 Poligono Las Salinas - 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona - Spagna;

Synthon s.r.o. - Brněnská 32/čp. 597 - 678 01 Blansko - Repubblica Ceca;

Quinta-Analytica s.r.o. - Pražská 1486/18c, 102 00 Prague 10 - Repubblica Ceca;

ITEST plus s.r.o. - Kladská 1032 - 500 03 Hradec Králové - Repubblica Ceca;

ITEST plus s.r.o. - Bílé Vchýnice 10 - 533 16 Vápno u Přelouče - Repubblica Ceca;

Labor LS SE & Co. KG - Mangelsfeld 4, 5, 6 - 97708 Bad Bocklet-Großenbrach - Germania;

Oncomed manufacturing a.s. - Karasek 2229/1 b - 621 00 Brno-Reckovice - Repubblica Ceca;

rilascio dei lotti:

Synthon Hispania SL - C/ Castelló no 1, Poligono Las Salinas, Sant Boi de Llobregat - 08830, Barcelona, Spagna;

Synthon s.r.o. Brněnská 32/čp. 597 - 678 01, Blansko, Repubblica Ceca;

Sandoz GmbH - Biochemiestraße 10 - 6250 Kundl - Austria;

Salutas Pharma GmbH - Otto-von-Guericke-Allee 1 - 39179 Barleben - Sachsen-Anhalt - Germania.

Indicazioni terapeutiche:

«Bortezomib Sandoz BV» in monoterapia o in associazione con doxorubicina liposomiale peghilata o desametasone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti o non siano candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche;

«Bortezomib Sandoz BV» in associazione con melfalan e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche;

«Bortezomib Sandoz BV» in associazione con desametasone o con desametasone e talidomide è indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche;

«Bortezomib Sandoz BV» in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 2,5 mg polvere per soluzione iniettabile, 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 046172021 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 612,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.011,45.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Bortezomib Sandoz BV» (bortezomib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Le confezioni di cui all'art. 1 che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bortezomib Sandoz BV» (bortezomib) è la seguente: uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

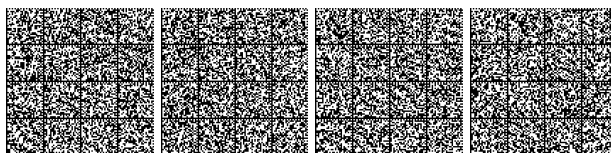
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01823



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Mylan»

Estratto determina AAM/PPA n. 186/2021 del 18 marzo 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale PRAMIPEXOLO MYLAN: AT/H/0314/001-005/II/018/G, tipo II, C.I.2b); tipo II, C.I.11b); tipo IB, C.I.3z): aggiornamento degli stampati, riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, in linea con il prodotto di riferimento; introduzione del *Risk Management Plan* versione 1.0; adeguamento dei testi in accordo alla procedura EMEA/H/C/PSUSA/2491/201604.

Viene introdotta, per adeguamento al prodotto di riferimento, la seguente estensione di indicazione terapeutica:

«Pramipexolo Mylan» è indicato negli adulti per il trattamento sintomatico della sindrome delle gambe senza riposo idiopatica da moderata a grave con dosi fino a 0,54 mg di base (0,75 mg di sale)).

Viene confermata, per l'introduzione della suddetta estensione terapeutica, la rimborsabilità in classe A/RR del medicinale a prezzo invariato.

Si modificano, di conseguenza, i paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 4.8 e 5.1 dell'RCP e dei corrispondenti paragrafi del FI.

AT/H/0314/001-005/II/021, tipo IB, C.I.3z): aggiornamento degli stampati, riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo, in accordo alla procedura EMEA/H/C/PSUSA/2491/201904.

Si modificano, di conseguenza, i paragrafi 4.2 e 4.4 dell'RCP e dei corrispondenti paragrafi del FI.

Confezioni:

A.I.C. n. 040084016 - «0,088 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084028 - «0,088 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084030 - «0,088 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084042 - «0,088 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084055 - «0,088 mg compresse» 80 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084067 - «0,088 mg compresse» 90 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084079 - «0,088 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084081 - «0,088 mg compresse» 30 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 040084093 - «0,088 mg compresse» 90 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 040084105 - «0,088 mg compresse» 100 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 040084117 - «0,088 mg compresse» 500 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 040084129 - «0,18 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084131 - «0,18 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084143 - «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084156 - «0,18 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084168 - «0,18 mg compresse» 80 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084170 - «0,18 mg compresse» 90 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084182 - «0,18 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084194 - «0,18 mg compresse» 30 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 040084206 - «0,18 mg compresse» 90 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 040084218 - «0,18 mg compresse» 100 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 040084220 - «0,18 mg compresse» 500 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 040084232 - «0,7 mg compresse» 10 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084244 - «0,7 mg compresse» 20 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084257 - «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084269 - «0,7 mg compresse» 60 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084271 - «0,7 mg compresse» 80 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084283 - «0,7 mg compresse» 90 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084295 - «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister Al/Al;

A.I.C. n. 040084307 - «0,7 mg compresse» 30 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 040084319 - «0,7 mg compresse» 90 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 040084321 - «0,7 mg compresse» 100 compresse in flacone Hdpe;

A.I.C. n. 040084333 - «0,7 mg compresse» 500 compresse in flacone Hdpe.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a. (codice fiscale 13179250157).

Numeri procedura: AT/H/0314/001-005/II/018/G - AT/H/0314/001-005/IB/021.

Codici pratica: VC2/2018/188 - C1B/2020/977.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01824



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Deniban» e «Solian»

Estratto determina AAM/PPA n. 187/2021 del 18 marzo 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni: tipo II, n. 5, C.I.4) - aggiornamento degli stampati a seguito della procedura di *Work-sharing* DE/H/XXXX/WS/550; adeguamento dei testi QRD *template*, versione corrente.

Si modificano i paragrafi 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, come da allegato alla determina, di cui al presente estratto (all. 1).

Medicinale: DENIBAN.

Confezione A.I.C. n. 027491012 - «50 mg compresse» 12 compresse.

Medicinale: SOLIAN.

Confezioni:

A.I.C. n. 033462019 - «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033462021 - «200 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 033462045 - «400 mg compresse» 30 compresse.

Codice pratica: VN2/2018/157.

Procedura europea: DE/H/XXXX/WS/550.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale 00832400154).

Stampati

1. I lotti del medicinale devono essere posti in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato alla determina (all. 1).

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 2 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01825

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Colchicina Lirca»

Estratto determina AAM/PPA n. 188/2021 del 18 marzo 2021

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale COLCHICINA LIRCA:

tipo II, C.I.6a) – Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche. Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata.

Introduzione di una nuova indicazione terapeutica e relativa posologia: «Prevenzione degli attacchi acuti di febbre mediterranea familiare e dell'amiloidosi secondaria a febbre mediterranea familiare negli adulti e nei bambini.»

«Adulti:

1-1.5 mg al giorno negli adulti.

Se il paziente non dovesse rispondere alla terapia con la dose *standard* raccomandata, la dose massima di colchicina può essere aumentata sino ad un massimo di 3 mg al giorno.

Popolazione pediatrica:

bambini di età compresa tra cinque e dieci anni: 0.5 - 1 mg al giorno;

bambini di età superiore a dieci anni: 1-1.5 mg al giorno.

Il medicinale deve essere somministrato sotto l'attenta supervisione del medico.

Se il paziente non dovesse rispondere alla terapia con la dose *standard* raccomandata, la dose massima di colchicina può essere aumentata sino ad un massimo di 2 mg al giorno.

Viene confermata, per l'introduzione della suddetta estensione terapeutica, la rimborsabilità in classe A/RR del medicinale a prezzo invariato.

Si modificano i par. 4.1 e 4.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Confezione A.I.C. n.:

009964038 – «1 mg compresse» 60 compresse divisibili in blister PVC/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Codice pratica: VN2/2019/91.

Titolare A.I.C.: Acaripa farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 11607280010).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C.



rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01826

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Desflurano Piramal»

Estratto determina AAM/PPA n. 184/2021 del 18 marzo 2021

Codice pratica: C1B/2020/2950.

Si autorizza la variazione, B.I.e.5.a.2 per l'immissione in commercio del medicinale DESFLURANO PIRAMAL anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito indicata.

Confezione:

«100% V/V liquido per inalazione» 1 flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 043018023 (base 10) 190TT7 (base 32).

Forma farmaceutica: liquido per inalazione.

Principio attivo: desflurano.

Codice pratica: C1B/2020/2950.

Numero procedura: DE/H/3905/001/IB/014.

Titolare A.I.C.: Piramal critical care B.V. (codice SIS 4906).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C (nn)», classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «OSP».

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01827

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Buscopan»

Estratto determina AAM/PPA n. 199/2021 del 18 marzo 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale BUSCOPAN «20 mg/ml soluzione iniettabile» 6 fiale 1 ml (A.I.C. n. 006979037):

introduzione di un nuovo sito di produzione alternativo del prodotto finito: Sanofi S.r.l. - via Valcanello n. 4 - 03012 Anagni (FR) - Italia;

riduzione della *shelf-life* del prodotto finito da sessanta a trenta-sei mesi (tre anni);

è autorizzata la modifica, con impatto sugli stampati, al paragrafo n. 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed al paragrafo n. 6 del foglio illustrativo e corrispondenti sezioni delle etichette.

Codici pratica: VN2/2019/269.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l. (codice fiscale 00832400154).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A01828

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante: «Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante: «Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 24 del 30 gennaio 2021, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 26 febbraio 2021, n. 21, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"».

Si comunica altresì che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2021, n. 21, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7».

21A01978



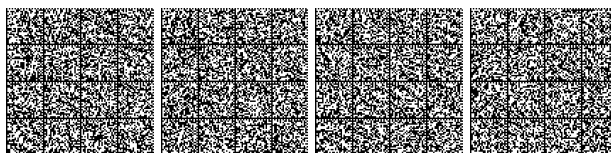
Conclusione dell'Accordo tra la Ministra Marta Cartabia e il Procuratore Europeo, sig.ra Laura Kövesi, sul funzionamento della Procura Europea.

Si avvisa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 9/2021, che a seguito dello scambio di lettere tra la Ministra della giustizia, prof.ssa Marta Cartabia, e il Procuratore Europeo, sig.ra Laura Kövesi, è concluso l'accordo sul funzionamento della Procura Europea, che potrà svolgere le sue funzioni con 20 procuratori delegati distribuiti in nove uffici territoriali (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Palermo, Venezia, Torino, Bari e Catanzaro).

Le lettere sopradette sono pubblicate sul sito del Ministero della giustizia.

21A02085

MARIO DI IORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-079) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

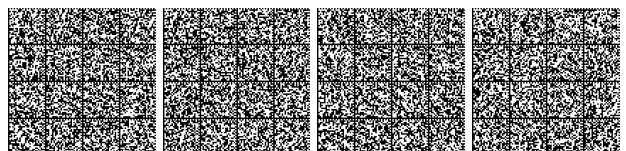
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 1,00

